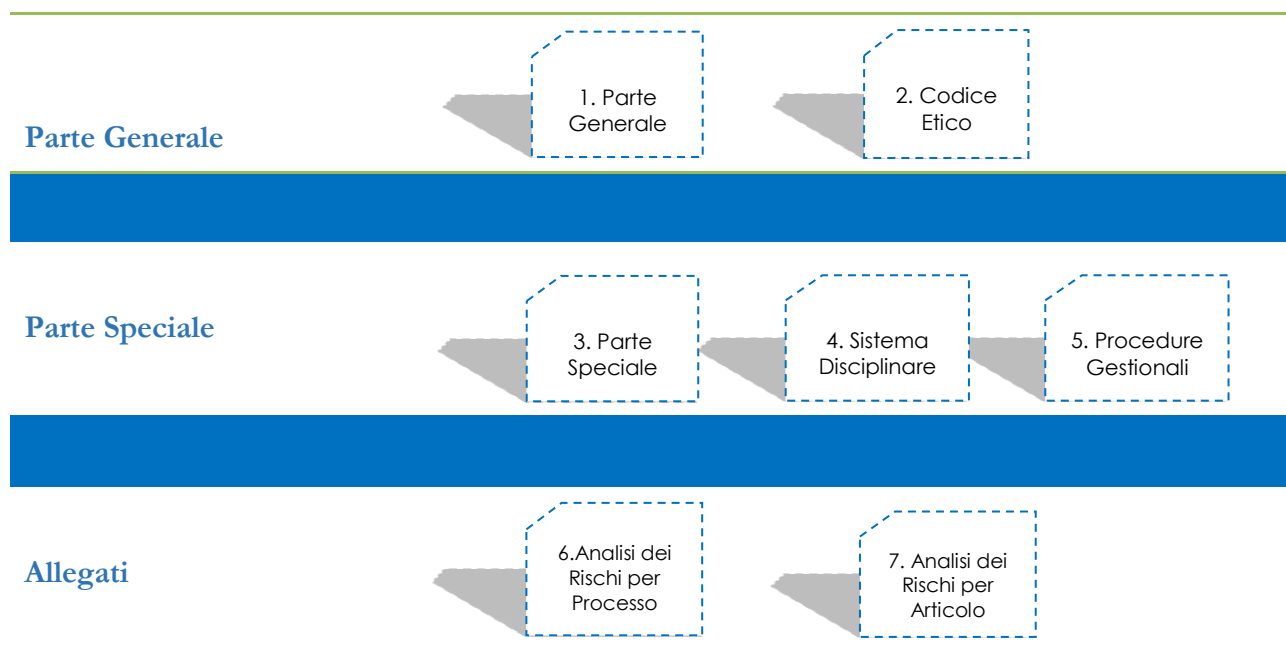




**Modello di organizzazione, gestione e
controllo
ex D. Lgs. 231/2001**

STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX 231/2001

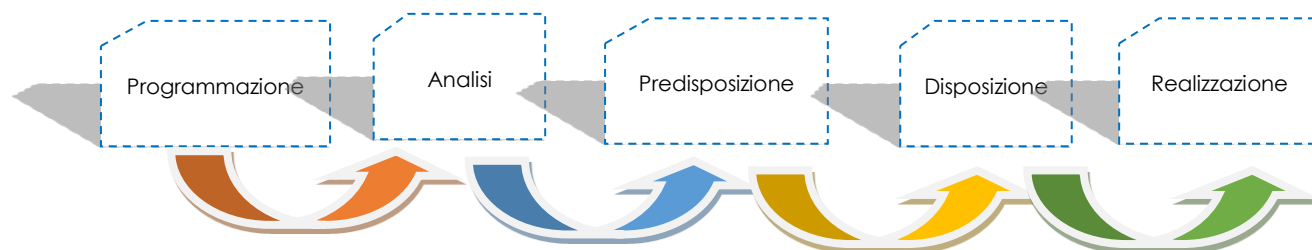
Il Modello è stato strutturato nel modo seguente:



1. Parte Generale, che contiene:
 - una sintesi del D.lgs. 231/2001;
 - la struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Ecoedile srl
 - le attività di formazione e comunicazione del Modello di organizzazione, gestione controllo ex D.lgs. 231/2001;
 - l'individuazione per la nomina dell'Organismo di Vigilanza, ex art. 6, D.lgs. 231/2001;
 - Il funzionamento dei Flussi Informativi verso l'OdV;
 - la struttura di *Governance* e l'assetto organizzativo di Ecoedile srl
2. Codice Etico.
3. Parte Speciale, che contiene:
 - L'elencazione dei reati previsti nel decreto;
 - la rilevanza dei singoli reati per M&M Montaggi SRL
 - l'identificazione dei presidi esistenti e da attuare per la prevenzione, le regole di condotta generali relativi alla prevenzione del rischio di commissione dei reati.
4. Sistema disciplinare
5. Le procedure gestionali:
 - Commerciale
 - Approvvigionamento
 - Amministrazione
 - Gestione del Personale
6. Analisi dei rischi per processo e per articoli

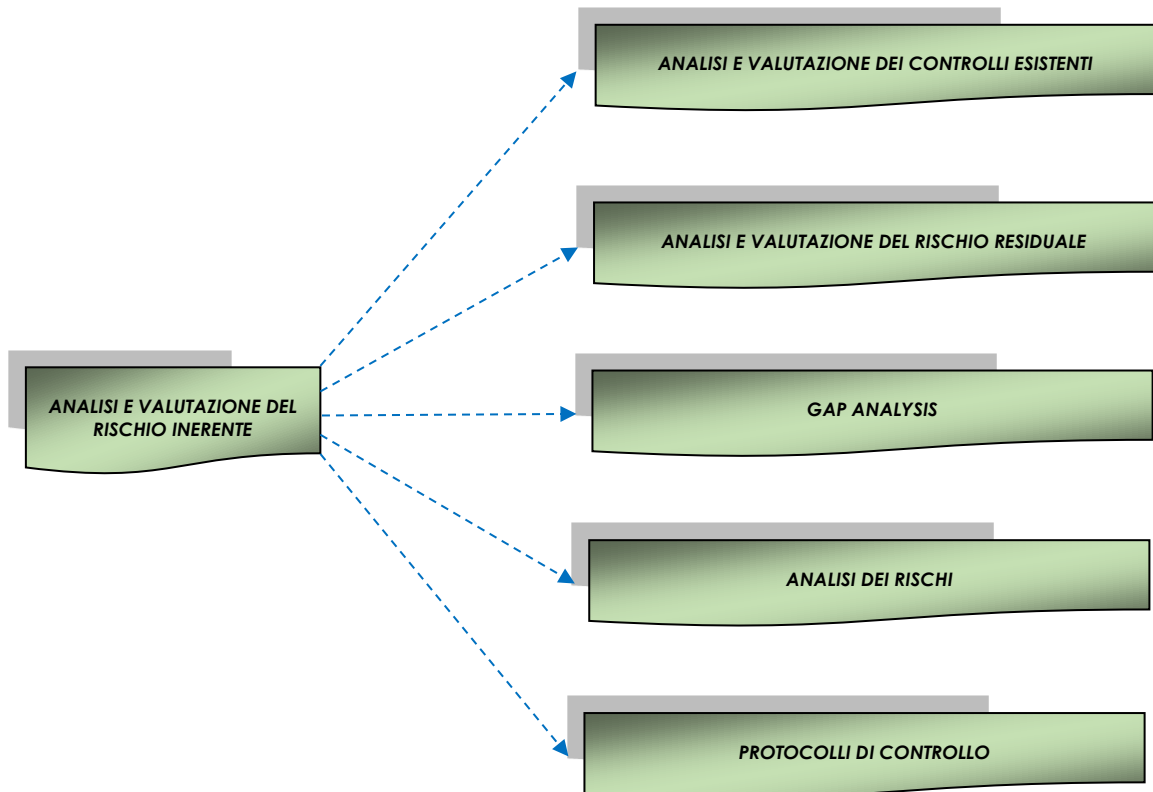
PROCESSO DI REALIZZAZIONE E METODOLOGIA

Al fine di realizzare ed implementare il Modello Organizzativo e di gestione sono state previste e realizzate una serie di fasi operative:



- **Fase A: Programmazione:** È stato avviato un processo di raccolta della documentazione ed il reperimento delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Società.
- **Fase B: Analisi:** Tale fase è stata strettamente funzionale all'identificazione delle attività aziendali teoricamente esposte ai rischi D.lgs. n. 231/2001. Essa ha preso avvio con lo svolgimento di apposite interviste e con la somministrazione di check_list "ad hoc" alle funzioni aziendali che individuate concordemente con la Società in base alle specifiche competenze. Le informazioni così acquisite hanno consentito:
 - l'individuazione delle attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi ex D.lgs. n. 231/2001. Tale attività è stata svolta mediante l'attribuzione di punteggi conferiti in base ad appositi indicatori "drivers" di "gravità" o "probabilità", convenzionalmente riconosciuti dalla *practice* nazionale ed internazionale nella conduzione dell'attività di rilevazione dei rischi;
 - l'analisi preliminare del *sistema organizzativo* aziendale nel suo complesso.
- **Fase C: Predisposizione** Completamento della "Analisi" e svolgimento della "Attività", da cui sono scaturite possibili ipotesi di miglioramento del sistema organizzativo con lo scopo di limitare, ragionevolmente, l'esposizione della Società di fronte ai rischi individuati nella fase precedente. La fase si è sviluppata nei seguenti momenti:
 - *Analisi e valutazione del Gap* delle procedure operative esistenti
 - elaborazione di suggerimenti per il miglioramento del complesso organizzativo;
 -
- **Fase D: Disposizione** Tale fase è stata necessaria alla predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi ritenuti più opportuni a valorizzare l'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati ed in particolare nella:
 - individuazione ed impostazione di procedure operative per le aree a rischio
 - elaborazione e redazione del codice di condotta/etico
 - elaborazione e redazione del sistema disciplinare/sanzionatorio interno ai fini 231/2001
 - definizione dei compiti e delle responsabilità dell'OdV e sua istituzione
 - definizione e redazione del Regolamento e dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza
 - predisposizione del piano di formazione aziendale e definizione delle modalità di reporting interno;
- **Fase E: Realizzazione:** Rendere operativo il Modello nel suo complesso mediante la definitiva adozione degli elementi di cui si compone il Modello.

Nella tabella della valutazione del rischio si riporta, ai fini del D.lgs. 231/2001, la valutazione dell'esposizione della M&M Montaggi srl al rischio. La valutazione si ottiene moltiplicando la probabilità per l'impatto e consente di stabilire a prescindere dai sistemi di controllo in essere le aree in cui la società è maggiormente sottoposta a rischio di commissione dei reati 231.



	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

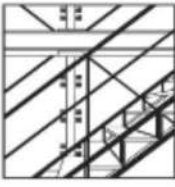
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE GENERALE

Documento approvato in data:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

*Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso.
Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

INDICE

CAPITOLO I – IL QUADRO NORMATIVO.....	3
1.1. Premessa.....	3
1.2. I presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità.....	3
1.3. I reati commessi da soggetti in “posizione subordinata”.....	4
1.4. L’esclusione della responsabilità dell’ente: gli artt. 6 e 7.....	4
1.5. Le sanzioni.....	5
1.6. Modelli di organizzazione gestione e controllo.....	7
1.7. Fattispecie di reato contemplate dal Decreto.....	8
1.8. Linee guida adottate come riferimento.....	18
CAPITOLO II – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	20
1.1. La realtà aziendale.....	20
1.2. Peculiarità e normative di riferimento.....	20
1.3. L’assetto di governance.....	20
1.4. Organi e competenze.....	20
1.5. Struttura organizzativa.....	21
1.6. Gli strumenti di governance adottati.....	21
1.7. Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie.....	22
1.8. Deleghe e procure.....	22
1.9. I Destinatari del Modello.....	22
CAPITOLO III – IL PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL MODELLO.....	24
1.1. Premessa.....	24
1.2. Approccio metodologico.....	24
1.3. Il Codice Etico e il Sistema Disciplinare: Rinvio.....	26
CAPITOLO IV – L’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
1.1. Caratteristiche e requisiti dell’Organismo di Vigilanza.....	27
1.2. Segnalazioni di violazioni.....	33
1.3. Il sistema Whistleblowing.....	33
CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	39
1.1. Premessa.....	39
1.2. Informazione e formazione dei dipendenti.....	39
1.3. Informazione e formazione verso i collaboratori / professionisti.....	40
CAPITOLO VI – AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	41
1.1. Verifiche e controlli sul Modello.....	41
1.2. Aggiornamento e adeguamento.....	41

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

CAPITOLO I – IL QUADRO NORMATIVO

1.1. Premessa

Con Legge del 29 settembre 2000, n. 300 è stata conferita *“Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica”*.

In attuazione di tale delega, è stato emanato il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo *“Decreto”*) contenente la disciplina del nuovo sistema di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si tratta di una novità di assoluto rilievo nell’ambito del diritto penale in quanto, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, il Legislatore ha introdotto a carico degli enti una responsabilità che, pur definita espressamente *“amministrativa”*, trae origine dalla commissione di un reato da parte di determinate categorie di persone fisiche e viene accertata nell’ambito e secondo le regole del processo penale.

Quando il Decreto parla di *“ente”* si riferisce a tutte le persone giuridiche, tra cui anche le società, nonché alle associazioni prive di personalità giuridica.

Restano esclusi dal campo di applicazione del Decreto soltanto lo Stato e gli Enti Pubblici.

L’ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi contemplati dal Decreto originario, dalle successive integrazioni e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto (i c.d. *“reati-presupposto”*).

La responsabilità amministrativa dell’Ente per la commissione di uno di questi reati-presupposto, inoltre, non si sostituisce ma si aggiunge a quella della persona fisica che risulterà esserne stata l’autore ed è a questa connessa.

1.2. I presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità

La realizzazione di uno o più reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l’applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.

Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il reato sia stato commesso *“nell’interesse o vantaggio dell’ente”* da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto. Per il sorgere della responsabilità dell’ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell’interesse dell’ente, ovvero per favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Il criterio del vantaggio, invece, attiene al risultato che l’ente ha ottenuto dalla commissione dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.

L’ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto *“nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

Occorre inoltre che l’illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: cioè da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria funzionale, o da coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (soggetti in c.d. *“posizione apicale”*); oppure da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cd. *“subalterni”*).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’ente, quindi, possono essere:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

- *soggetti in “posizione apicale”*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente;
- *soggetti “subalterni”*, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

1.3. I reati commessi da soggetti in “posizione subordinata”

Per i reati commessi da soggetti in posizione “subordinata”, l’ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che “la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. (art. 7, comma 1).

In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). L’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza non ricorre “se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 7, comma 2).

Per il Decreto, dunque, l’adozione e l’attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione gestione e controllo costituiscono l’adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della responsabilità.

1.4. L’esclusione della responsabilità dell’ente: gli artt. 6 e 7

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 dettano le condizioni specifiche per l’esonero dell’Ente dalla responsabilità, distinguendo ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale da quella di reato commesso da sottoposti.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro che, pur prescindendo dall’attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell’Ente (soci amministratori, membri dell’organo amministrativo o del comitato esecutivo, direttori generali, etc.). In questo caso, è prevista una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell’art. 6 comma 1, D.lgs.231/2001 di seguito riportato.

Nel caso di “reati commessi da soggetti in posizione apicale” l’articolo 6, comma 1, dispone che l’Ente non sarà soggetto a responsabilità amministrativa se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di poteri d’iniziativa e di controllo (di seguito l’Organismo di Vigilanza ovvero ODV);
- i soggetti agenti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).

Il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l’Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti (“apicali”) esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

Per sottoposti/subordinati si intendono coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti a una meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso. In questo caso, l'Ente è ritenuto responsabile qualora l'illecito si sia realizzato a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Pertanto, in tali casi, sarà configurabile una responsabilità per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando un deficit di sorveglianza o di organizzazione, configurando una specifica colpa dell'Ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'articolo 7, comma 1, D.lgs. 231/2001 dispone che *“l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*. Il comma 2 invece prevede che: *“in ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

L'art. 7, commi 3 e 4, D.lgs. 231/2001 prevedono una generale esenzione della responsabilità dell'ente per le ipotesi di commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e sottoposti, qualora rispetti i seguenti dettami:

- siano previste dal Modello e dai suoi protocolli misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e fare emergere tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- vi sia una verifica periodica e la modifica del Modello e dei suoi protocolli qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione;
- esista e venga efficacemente attuato un idoneo sistema disciplinare.

Il legislatore ha predisposto un particolare modello d'imputazione dell'Ente, prevedendo il seguente meccanismo processuale d'inversione dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- la predisposizione di modelli di organizzazione e di gestione;
- l'idoneità dei modelli a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'affidamento ad un autonomo organismo di controllo (Organismo di Vigilanza);
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- la vigilanza dell'organismo di controllo.

Pertanto, alla predisposizione di tali modelli è legato l'esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli “apicali” e l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i “sottoposti”), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17) e sulle misure cautelari (articolo 49).

1.5. Le sanzioni

In base all'articolo 9 del D.lgs. n. 231/2001, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

Sanzioni pecuniarie

Il Decreto prevede che le sanzioni pecuniarie siano sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente e che la condanna sia commisurata sulla base di quote, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.

Nella commisurazione della sanzione il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo tale da rendere efficace ed effettiva la sanzione comminata. La responsabilità dell'ente si estende entro i limiti del suo patrimonio ovvero del fondo comune.

Sanzioni interdittive

Per talune fattispecie tassativamente elencate nel Decreto è prevista l'irrogazione di una sanzione interdittiva. Diversamente dalle sanzioni pecuniarie (sempre applicabili), le interdittive si applicano solo qualora specificamente previste in relazione al reato commesso, in caso di reiterazione dell'illecito ovvero in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dal reato commesso in presenza di gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività. Tale sanzione si applica soltanto quando le altre sanzioni risultano inadeguate alla fattispecie e comporta la sospensione o la revoca delle licenze o concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinati settori dell'amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati elementi da cui desumere l'esistenza di un concreto pericolo di commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, le misure interdittive potranno essere applicate anche in via cautelare.

In base al disposto dell'art. 15 del D.lgs. 231/2001, per gli enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio all'occupazione, il giudice, anziché applicare una sanzione interdittiva temporanea, ordina la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario da lui nominato, per un tempo pari alla durata della sanzione interdittiva applicabile.

La durata delle sanzioni interdittive (art 13, comma 2 D. Lgs. 231/01) è di minimo tre mesi e massimo due anni, così come modificato dall'art. 7 Legge 3/2019 (cd. "Spazzacorrotti"), che ha elevato il limite massimo precedente di un anno.

Inoltre, in tema di sanzioni interdittive, le modifiche apportate dalla legge 3/2019 hanno anche introdotto una differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale (nel qual caso la durata della sanzione sarà compresa tra i quattro e i sette anni) o da un soggetto subordinato (tra due e quattro anni).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

Tale deroga al normale regime di durata delle sanzioni interdittive (Art. 25, comma 5 D. Lgs. 231/01) vige nei casi in cui sia accertata la commissione di uno dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, (Art. 25, comma 5-bis D. Lgs. 231/01) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (con esclusione dei casi di commissione del reato presupposto di "Traffico di influenze illecite" di cui all'art. 346 c.p.).

Infine, sulla base dell'art. 17 D. Lgs. 231/01, le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal giudice, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato nonché i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Qualora non sia possibile eseguire la confisca sul prezzo o sul profitto del reato, la stessa potrà essere disposta su altri beni, utilità o denaro di valore equivalente.

Pubblicazione della sentenza

Il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'ente sia applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione deve essere effettuata a spese dell'ente in uno o più giornali nonché mediante affissione nel comune in cui l'ente ha la propria sede.

1.6. Modelli di organizzazione gestione e controllo

Il Decreto prevede che il Modello di Organizzazione e Gestione, da adottare quale condizione esimente, debba rispondere a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2,3,4 e articolo 7 commi 3,4 del D.lgs. 231/2001).

In sintesi, i requisiti così come integrati anche dalla giurisprudenza, si traducono nella costruzione di un Modello atto a:

- **individuare le attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano **commessi reati** previsti dal Decreto;
- **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

- prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6 comma 4).

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.7. Fattispecie di reato contemplate dal Decreto

In base al D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Nel corso degli ultimi anni le fattispecie di reato previste all'interno del D. Lgs. 231/01 hanno subito un notevole ampliamento.

La possibilità offerta dal decreto di ampliare la gamma dei reati applicabili rende lo strumento giuridico efficace; è possibile per il legislatore, in questo modo, ricondurre all'operatività aziendale quei reati che di volta in volta si reputano rientranti nel campo di azione dell'ente, in coerenza con le dinamiche sociali ed economiche, e allo stesso tempo prevedendo, come requisito di efficacia del sistema dei controlli aziendali, un costante aggiornamento e adeguamento del modello.

Le fattispecie di reato sono ricomprese nella seguente tabella:

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio
5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinquies	Delitti contro la personalità individuale
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato
12	Art. 187-Quinquies	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato
13	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
14	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
15	25-Octies 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi da contanti
16	25-Octies 1 comma 2	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
17	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
18	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
19	25-Undecies	Reati Ambientali
20	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
21	25-Terdecies	Razzismo e Xenofobia
22	25-Quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
23	25-Quinquiesdecies	Reati tributari
24	25-Sexiesdecies	Contrabbando
25	25-Septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
26	25-Duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
27	25-Undevicies	Delitti contro gli animali
28	Legge 9/2013, Art. 12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
29	Legge 146/2006	Reati transnazionali
30	D.Lgs. 129/2024	Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività

Di seguito, si riporta il dettaglio dei singoli reati previsti dal Decreto.

Articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato di un ente pubblico

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 316-bis del Codice penale: malversazione a danno dello Stato;

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

- art. 316-ter del Codice penale: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1 del Codice penale: truffa ai danni dello Stato;
- art. 640-bis del Codice penale: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter del Codice penale: frode informatica ai danni dello Stato;
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis).

Articolo 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 (in G.U. 4 aprile 2008, n. 80, suppl. ord. n. 79, entrata in vigore il 5 aprile 2008) è stata ratificata la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 (entrata in vigore il 1° luglio 2004). La legge ha introdotto modifiche significative sia nell'ambito del diritto penale processuale sia del diritto penale sostanziale e, proprio con riguardo ai reati informatici, ha ampliato la categoria dei nuovi reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo l'art. 24 bis del D.lgs. n 231/01.

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 491-bis del Codice penale: falsità in documento informatico pubblico o private avente efficacia probatoria;
- art. 615-ter del Codice penale: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-quater del Codice penale: detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Art. 615-quinquies del Codice penale: diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico;
- art. 617-quater del Codice penale: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-quinquies del Codice penale: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635-bis del Codice penale: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635-ter del Codice penale: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico comunque di pubblica utilità;
- art. 635-quater del Codice penale: danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Art. 635-quater.1 del Codice penale – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- art. 635-quinquies del Codice penale: danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640-quinquies del Codice penale: frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Art. 629, comma 3 Codice penale – Estorsione.

Articolo 24-ter – Delitti di criminalità organizzata

Introdotta con la L. 94/2009, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente qualora si verifichi la commissione dei seguenti reati:

- art. 416 c.p.: associazione per delinquere;
- art. 416-bis c.p.: associazione di tipo mafioso, anche straniera;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

- art. 416-ter c.p.: scambio elettorale politico-mafioso;
- art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
- art. 74, DPR 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.: illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi da sparo.

Articolo 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 317 del Codice penale: concussione;
- artt. 318 e 321 del Codice penale: corruzione per l'esercizio della funzione;
- artt. 319, 319-bis e 321 del Codice penale: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice e aggravata;
- art. 319-ter del Codice penale: corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater del Codice penale: induzione indebita a dare o promettere;
- art. 320 del Codice penale: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 del Codice penale: pene per il corruttore;
- art. 322 del Codice penale: istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis del Codice penale: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314.bis c.p.).

Articolo 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 453 del Codice penale: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 del Codice penale: alterazione di monete;
- art. 455 del Codice penale: spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 del Codice penale: spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 del Codice penale: falsificazione valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di bolli falsificati;
- art. 460 del Codice penale: contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 del Codice penale: fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione monete, bollo o carta filigranata;
- art. 464 del Codice penale: uso di valori di contraffatti o alterati;
- art. 473 del Codice penale: contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

- art. 474 del Codice penale: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Articolo 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 513 del Codice penale: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513-bis del Codice penale: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 del Codice penale: frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 del Codice penale: frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 del Codice penale: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 del Codice penale: vendita di prodotti commerciali con segni mendaci;
- art. 517-ter del Codice penale: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517-quater del Codice penale: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari.

Articolo 25 ter – Reati societari

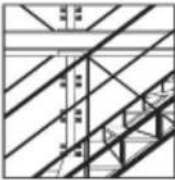
Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- artt. 2621 e 2621-bis del Codice civile: false comunicazioni sociali;
- art. 2622 del Codice civile: false comunicazioni sociali delle società quotate;
- art. 2624, commi 1 e 2, del Codice civile: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
- art. 2625, comma 2, del Codice civile: impedito controllo;
- art. 2626 del Codice civile: indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 del Codice civile: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 del Codice civile: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- art. 2629 del Codice civile: operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-bis del Codice civile: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2632 del Codice civile: formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 del Codice civile: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 del Codice civile: corruzione tra privati;
- art. 2635 bis del Codice civile: istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 del Codice civile: illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 del Codice civile: agiotaggio;
- art. 2638, commi 1 e 2, del Codice civile: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza;
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

A riguardo, è utile precisare che con la Legge 190/2012 si deve l'introduzione all'interno dei c.d. catalogo dei reati presupposto del reato di "corruzione tra privati, disciplinato dall'art. 2635 c.c., in passato rubricato "infedeltà patrimoniale". La modifica della rubrica dell'art. 2635 ha, di conseguenza, comportato l'inclusione nell'art. 25 ter lett. s) – bis del D. Lgs. 231/01 della fattispecie tra i reati societari.

Articolo 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Tale articolo le seguenti fattispecie:

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	0
		<i>Del:</i>	

- delitti con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale: artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies 1,2,3, 270-sexies, 280, 280-bis, 280-ter, 289-bis e 302 c.p.;
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

Articolo 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Tale fattispecie prevede il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, disciplinate dall'art. 583-bis del Codice penale.

Articolo 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 600 del Codice penale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600-bis del Codice penale: prostituzione minorile;
- art. 600-ter del Codice penale: pornografia minorile;
- art. 600-quater del Codice penale: detenzione di materiale pedopornografico;
- art. 600-quater.1 del Codice penale: pornografia virtuale;
- art. 600-quinquies del Codice penale: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 del Codice penale: tratta di persone;
- art. 602 del Codice penale: acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603-bis del Codice penale: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609-undecies del Codice penale: adescamento di minorenni.

Articolo 25 sexies – Reati di abuso di mercato

Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. In particolare:

- art. 184 del D.lgs. 58/1998: abuso di informazioni privilegiate;
- art. 185 del D.lgs. 58/1998: manipolazione del mercato.

Art. 187-quinquies TUF – Altre fattispecie in materia di abuso di mercato

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Articolo 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

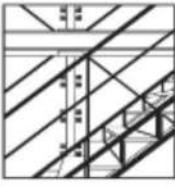
- art. 589 del Codice penale: omicidio colposo commesse con violazione dell'art. 55, comma 2, D.lgs. 123/2007;
- art. 590, comma 3, del Codice penale: lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
-

Articolo 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 648 del Codice penale: ricettazione;
- art. 648-bis del Codice penale: riciclaggio;
- art. 648-ter del Codice penale: impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648-ter.1 del Codice penale: autoriciclaggio.

Articolo 25 octies 1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

- art. 493-ter del Codice penale: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 493-quater del Codice penale: detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 640-ter del Codice penale: frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- art. 512-bis del Codice penale: trasferimento fraudolento di valori.

Articolo 25 octies 1 comma 2 – Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Articolo 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis): messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)
- art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-ter della L. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- art. 171-septies della L. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)		Rev.:	0
			Del:	

- art. 171-octies della L. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Articolo 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Tale articolo, introdotto con la L. 116/2009, prevede la punibilità dell'Ente per il reato di cui all'art. 377-bis del Codice penale.

Articolo 25 undecies – Reati ambientali

Il richiamato articolo è stato introdotto dal D.lgs. 121/2011 e ha subito diverse modifiche, soprattutto in seguito all'entrata in vigore della L. 68/2015 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente). Le fattispecie previste sono le seguenti:

- Inquinamento ambientale (articolo 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (articolo 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-quinquies c.p.) e circostanze aggravanti (articolo 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis c.p.);
- L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6): importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (articolo 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, commi 1, lettera a) e b), 3, 5 e 6, primo periodo, D.lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (articolo 257, D.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, comma 4, secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1, D.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione nel trasporto di rifiuti (articolo 260-bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, D.lgs. 152/2006);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (articolo 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento colposo provocato da navi (articolo 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (articolo 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549);
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter);
- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis);
- Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259bis).

Articolo 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto dal D.lgs. 109/2012, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 286/1998, nonché dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.lgs. 286/1998 (introdotti dalla L. 161/2017); modificato con il D. Lgs. 20/2023.

Articolo 25 terdecies - Razzismo e xenofobia

La L. 167/2017 ha introdotto il reato di razzismo e xenofobia, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ratifica della Convenzione di New York del 1966). In particolare, vengono punite le condotte di propaganda, istigazione e l'incitamento alla negazione, minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Articolo 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Articolo 25 quinquedecies – Reati tributari

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000).

Articolo 25 sexiesdecies – Contrabbando

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)		Rev.: 0
			Del:

- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

Articolo 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Articolo 25 duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Art. 25 undevicies – Delitti contro gli animali

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	0
		<i>Del:</i>	

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.);
- Divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

Legge 9/2013, Art. 12 - Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Legge 146/06 – Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

La legge 16 marzo 2006, n. 146 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato. In particolare, l'art. 10 della già menzionata Legge individua i seguenti delitti:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

D.Lgs. 129/2024 - Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

1.8. Linee guida adottate come riferimento

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di **B&B Montaggi s.r.l.** è stato redatto anche in conformità alle indicazioni contenute all'interno delle *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001” approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e aggiornate a marzo 2014 e giugno 2021.

In attuazione di quanto previsto all’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/01, Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, nelle quali vengono fornite indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Anche se la legge non attribuisce espressamente a tali Linee Guida un valore regolamentare vincolante, l’applicazione delle stesse è ad oggi un punto di riferimento in materia.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

CAPITOLO II – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1.1. La realtà aziendale

B&B Montaggi s.r.l. (di seguito anche Società) è una realtà aziendale che ha per oggetto sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- MANUTENZIONI INDUSTRIALI, MONTAGGIO PREFABBRICATI INDUSTRIALI, MONTAGGIO DI STRUTTURE E COPERTURE CAPANNONI E LAVORI AFFINI;
- ASSEMBLAGGIO DI CARPENTERIE METALLICHE E LATTONERIE;
- MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA SIA INDUSTRIALE CHE NAVALE;
- STRUTTURE IN FERRO ED IN LEGNO, CAPANNONI IN FERRO, SCALE DI EMERGENZA, PORTE A LIBRO, TETTI E COPERTURE IN FERRO E IN LEGNO, LAVORAZIONI IN FERRO BATTUTO, LAVORAZIONI IN ACCIAIO INOX, PORTE E FINESTRE, CANCELLI IN FERRO, RINGHIERE E RECINZIONI METALLICHE, INFERRIATE, SOPPALCHI E SOPPASCATURE, TETTOIE, PENSILINE IN FERRO, MONTAGGI INDUSTRIALI;
- FABBRICAZIONE DI STRUTTURE E PARTI ASSEMBLATE METALLICHE;
- POSA IN OPERA DI COPERTURE METALLICHE E LATTONERIE;
- COSTRUZIONI EDILI A DESTINAZIONE CIVILE, PUBBLICA ED INDUSTRIALE, STRADE ED OPERE CONNESSE ACCESSORIE E DI COMPLETAMENTO, FOGNATURE ED ACQUEDOTTI, ARREDO URBANO, RECUPERO URBANISTICO, DEMOLIZIONE DI EDIFICI, IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI CON E SENZA RECUPERO DEI MATERIALI. RISTRUTTURAZIONI, RECUPERI IMMOBILIARI, MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI ED IMPIANTI DI OGNI GENERE ANCHE PER CONTO DI TERZI.
- MONTAGGI INDUSTRIALI IN GENERE, IMPIANTI TECNOLOGICI, FORNITURA IN OPERA DI ISOLAMENTI TERMICI, ACUSTICI, ANTINCENDIO, LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED INTONACATURA, IMPIANTI DI SICUREZZA DEL TRAFFICO, GASDOTTI ED OLEODOTTI. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. FORNITURA E COSTRUZIONE DI COMPLESSI INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED AGRICOLI FUNZIONANTI CHIAVI IN MANO.
- ATTIVITA' DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.
- NOLEGGIO CON E SENZA OPERATORE, A CALDO ED A FREDDO, DI AUTOVEICOLI, MACCHINARI, MEZZI DI SOLLEVAMENTO, AUTOGRU, GRU A TRALICCIO ED ATTREZZATURE AD UTILIZZO INDUSTRIALE, COMMERCIALE, SOCIALE E PRIVATO.
- COMMERCIO DI MATERIALI PER L'EDILIZIA.
- COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI CARPENTERIA.
- COSTRUZIONI MECCANICHE E PRODUZIONE E VENDITA DI ARTICOLI TECNICI.
- GESTIONE DI MAGAZZINI PER CONTO DI TERZI.
- LAVORI DI FACCHINAGGIO, PULIZIA, MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PER CONTO DI TERZI.

LA SOCIETA', NEI LIMITI FISSATI DALLE LEGGI VIGENTI, POTRA' SVOLGERE TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO STRUMENTALI, ACCESSORIE, CONNESSE, NECESSARIE OD UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE, ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI PER OGGETTO ATTIVITA' ANALOGHE, AFFINI O CONNESSE ALLE PROPRIE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, NONCHE' RILASCIARE GARANZIE E FIDEJUSSIONI ANCHE A FAVORE DI TERZI, IL TUTTO PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E PURCHE' TALI ATTIVITA' NON VENGA SVOLTE IN MISURA PREVALENTE RISPETTO A QUELLE CHE COSTITUISCONO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

L'OGGETTO SOCIALE.

VIENE ESPRESSAMENTE ESCLUSA OGNI ATTIVITA' CHE RIENTRI NELLE PREROGATIVE CHE NECESSITANO L'ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI ED OGNI ATTIVITA' FINANZIARIA VIETATA DALLA LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTE IN MATERIA ED IN PARTICOLARE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 17 SETTEMBRE 1993 N. 385. LA SOCIETA' SI INIBISCE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E LE ATTIVITA' PREVISTE DAL D.L. 415/96.

Il capitale sociale è di € 10.000,00 e gli addetti all'impresa sono 24 dipendenti e 2 collaboratori. Il fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio, relativo all'anno 2024, è di € 3.220.075,00.

Di seguito è riportata la sintesi dei processi gestiti dalla Società, meglio individuati nell'apposito allegato:

Processo commerciale

1. Identificare le esigenze espresse dal mercato
2. Identificare i potenziali clienti
3. Determinare il segmento di riferimento
4. Determinare il budget dei ricavi delle vendite
5. Redigere il piano dei contatti commerciali
6. Preparare la presentazione del prodotto servizio
7. Organizzare la rete commerciale per lo sviluppo dei contatti previsti dal piano
8. Sviluppare la comunicazione del prodotto-servizio presso i potenziali clienti
9. Registrare nel sistema informativo aziendale tutte le relazioni intrattenute con i potenziali clienti
10. Registrare nel sistema informativo aziendale le richieste di offerta dei clienti
11. Determinare i requisiti del cliente
12. Riesaminare i requisiti del cliente
13. Stipulare il contratto

Approvvigionamento

1. Qualificare i fornitori
2. Determinare il budget degli acquisti
3. Comunicare le esigenze ai fornitori
4. Riesaminare le offerte
5. Contrattualizzare i contratti di fornitura
6. Emettere l'ordine di acquisto
7. Monitorare i fornitori
8. Verificare le forniture

Amministrazione

1. Registrare i dati di tutti i soggetti: personale, fornitori e clienti
2. Formulare, registrare, archiviare tutti i contratti
3. Registrare, in relazione a ciascun contratto, lo stato di avanzamento
4. Prevenire e gestire, amministrativamente, gli inadempimenti

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

5. Gestire la comunicazione amministrativa con il cliente
6. Emettere fattura in relazione al contratto e agli stati di avanzamento
7. Registrare i ricavi imputandoli alle commesse
8. Contabilizzare costi e ricavi (diretti) secondo l'imputazione per progetto
9. Contabilizzare costi e ricavi indiretti
10. Provvedere a tutte le scritture contabili
11. Redigere il bilancio di esercizio ai sensi del Codice Civile
12. Gestire le comunicazioni con il commercialista
13. Pagare i fornitori in relazione al contratto e alle forniture
14. Provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse
15. Redigere i contratti di lavoro
16. Registrare le presenze
17. Gestire ferie, permessi, malattia
18. Provvedere agli aspetti infortunistici
19. Formulare la busta paga in relazione alle presenze, i contributi, i bonus e i premi
20. Gestire gli aspetti disciplinari
21. Pagare gli stipendi
22. Pagare i contributi, i bonus, i premi e corrispondere i benefit
23. Gestire le comunicazioni con il consulente del lavoro

Gestione del personale

1. Determinare i requisiti in relazione al ruolo
2. Ricercare il profilo
3. Eseguire i colloqui e i test di selezione
4. Selezionare le persone in relazione al possesso dei requisiti
5. Negoziare i termini del contratto di lavoro
6. Assumere le persone selezionate
7. Comunicare ai neo assunti la politica, gli obiettivi e le regole da rispettare
8. Attribuire al personale neo assunto, ruolo, responsabilità e autorità

1.2. Peculiarità e normative di riferimento

B&B MONTAGGI S.r.l. opera in un settore caratterizzato da elevata complessità normativa e significativa esposizione ai rischi previsti dal D.Lgs. 231/2001, in ragione delle specifiche attività svolte e del contesto operativo di riferimento.

La Società svolge principalmente attività di costruzione, montaggio e installazione di strutture metalliche per il settore industriale, civile e infrastrutturale. L'ampio oggetto sociale comprende manifatture industriali e montaggio di strutture metalliche, incluse carpenteria metallica, lavorazioni in ferro e acciaio, coperture e pensiline. L'attività si estende inoltre alle opere civili e infrastrutturali, quali costruzioni civili, ristrutturazioni, recupero urbano e demolizioni, nonché ad attività specialistiche come impermeabilizzazioni, intonacatura, impianti di sicurezza e sollevamento. Completano il quadro operativo i servizi integrati di noleggio attrezzature, commercio materiali edili e attività immobiliari strumentali.

Tale diversificazione operativa espone la Società a molteplici aree di rischio contemplate dal D.Lgs. 231/2001, richiedendo un sistema di controlli preventivi particolarmente articolato. L'attività della Società è infatti soggetta a un complesso sistema normativo che richiede costante attenzione e conformità.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

Dal punto di vista della normativa settoriale specifica, assume rilevanza centrale il D.Lgs. 81/2008, costituente il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, disciplina fondamentale per le attività di cantiere e montaggio industriale. Altrettanto rilevanti sono il D.P.R. 207/2010 relativo al Regolamento Appalti per la partecipazione a gare pubbliche, il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 per i rapporti con pubbliche amministrazioni, le normative tecniche UNI/EN per la qualità e sicurezza delle strutture metalliche, e il D.Lgs. 152/2006 costituente il Codice dell'Ambiente per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Sul versante fiscale e amministrativo, la Società deve confrontarsi con il D.Lgs. 472/1997 in materia di responsabilità per violazioni tributarie, la L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti, e il D.Lgs. 159/2011 costituente il Codice Antimafia per la documentazione antimafia richiesta negli appalti.

Le caratteristiche dell'attività espongono B&B MONTAGGI a rischi specifici nell'ambito del D.Lgs. 231/2001. Presentano elevata probabilità di realizzazione i reati contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 24-25 del decreto, connessi ai rapporti con enti pubblici, alla partecipazione a gare e all'ottenimento di autorizzazioni edilizie. Altrettanto significativi sono i reati in materia di sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25-septies, strettamente collegati all'attività di cantiere ad alto rischio infortunistico, e i reati societari dell'art. 25-ter relativi alle comunicazioni al mercato e agli stakeholder.

Presentano invece media probabilità di realizzazione i reati ambientali disciplinati dall'art. 25-undecies, connessi alla gestione di rifiuti speciali e pericolosi, e i delitti contro l'industria e commercio di cui all'art. 25-bis.1, legati a possibili frodi commerciali.

In considerazione delle specificità settoriali, il Modello Organizzativo di B&B MONTAGGI deve necessariamente integrarsi con i sistemi di gestione della sicurezza esistenti, quali il Documento di Valutazione dei Rischi e le procedure operative di cantiere. Il modello dovrà prevedere protocolli specifici per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e disciplinare rigorosamente le procedure di qualificazione di fornitori e subappaltatori. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla garanzia di tracciabilità dei flussi decisionali e finanziari in conformità alle normative antimafia, assicurando al contempo il coordinamento con gli altri sistemi di gestione aziendale relativi a qualità, ambiente e sicurezza.

La natura delle attività svolte richiede particolare attenzione alla formazione continua del personale operativo e alla supervisione costante delle attività di cantiere, elementi che costituiscono fondamenti imprescindibili per l'efficacia preventiva del Modello 231 nel contesto specifico delle attività di costruzione e montaggio di strutture metalliche.

1.3. L'assetto di governance

Il modello di amministrazione e controllo prescelto è tradizionale semplificato, caratterizzato da:

- Consiglio di Amministrazione composto da 2 membri
- Assenza di organi di controllo (sotto le soglie previste dall'art. 2477 del Codice Civile)
- Concentrazione dei poteri gestionali nel CdA con particolare delega al Consigliere Delegato per le materie di sicurezza sul lavoro

Sono organi sociali della Società:

- a) **L'Assemblea dei Soci**
- b) **il Consiglio di Amministrazione;**
- c) **il Presidente.**

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

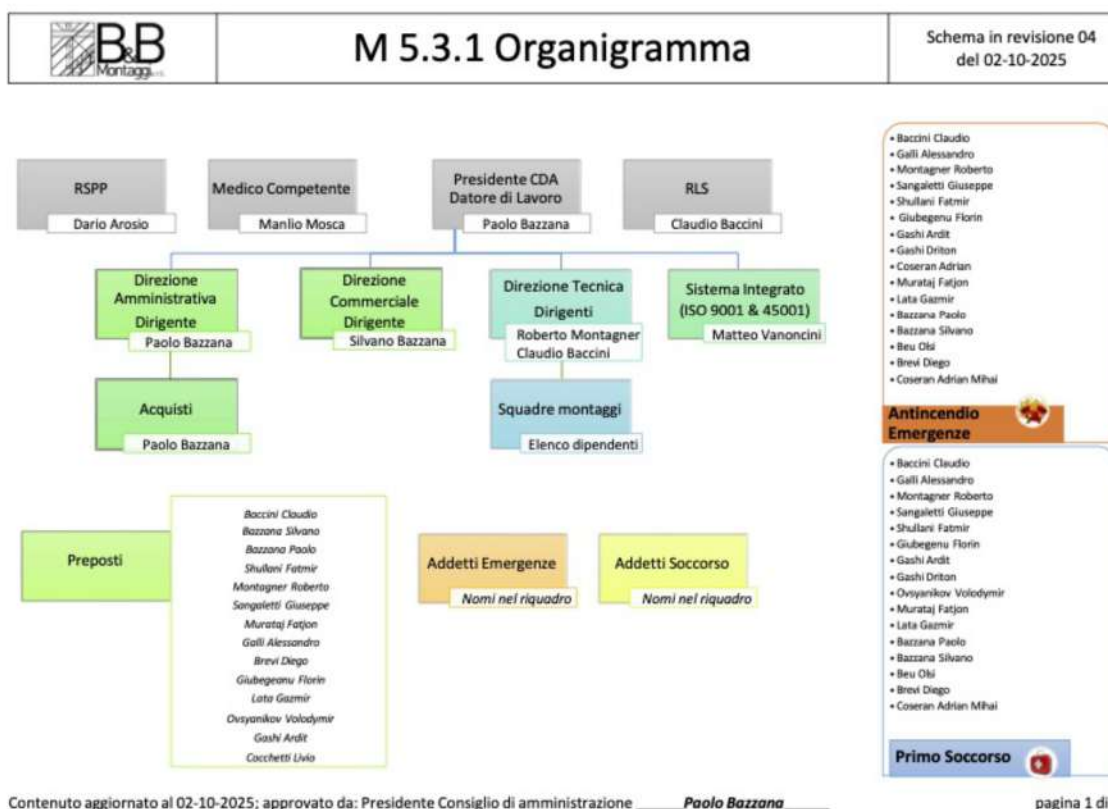
1.4. Organi e competenze

Secondo quanto previsto all'interno dello Statuto:

- Assemblea dei soci: Paolo Bazzana e Silvano Bazzana
- Consiglio di Amministrazione: Paolo Bazzana (Presidente) e Silvano Bazzana
- Rappresentanza legale: entrambi gli amministratori
- Collegio dei Sindaci: non presente
- Deleghe specifiche: Silvano Bazzana per sicurezza sul lavoro e materie operative

1.5. Struttura organizzativa

La Società ha formalizzato un Organigramma articolato nelle seguenti Aree e Funzioni interne:



L'assetto organizzativo deve:

- assicurare la necessaria separatezza tra le Funzioni ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze,
- stabilire compiti e responsabilità,
- consentire di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili.

1.6. Gli strumenti di governance adottati

La Società, con l'obiettivo di informare, indirizzare, dirigere, gestire e controllare le attività dell'organizzazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi, nonché regolamentare l'operatività in maniera efficiente e nel rispetto dei principi etici e di legalità, si è dotata dei seguenti strumenti di *governance*:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

- **Lo Statuto;**
- **Il Sistema di Deleghe e Procure;**
- **L'Organigramma: nel quale è descritta la struttura operativa e sono individuati i compiti e le responsabilità attribuite a ciascun soggetto operante nella struttura stessa;**
- **Le Procedure del Sistema di gestione integrato per la qualità e la sicurezza;**
- **I Regolamenti Interni;**
- **Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;**
- **Le Procedure Operative del Modello;**
- **Il Codice Etico;**
- **Il Sistema Disciplinare;**
- **Gli eventuali Contratti di Service in essere**

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

L'insieme di tali strumenti consentono di individuare, rispetto a tutte le attività svolte dalla Società, come si siano formate e attuate le decisioni della Società in relazione alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. Lgs. 231/01) e costituiscono di fatto parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'introduzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dà quindi vita ad un sistema di gestione unificato della *governance* che, partendo dalla mission e dagli obiettivi strategici, realizza, tramite regole di controllo gestite unitariamente, un unico sistema di valutazione dei rischi, organizzativo, informativo e di relazioni esterne che consente di rilevare comportamenti e risultati attesi.

L'applicazione del Modello 231 consente un presidio dei rischi basato sui seguenti livelli:

- un primo livello di controllo garantito dal management operativo, dal responsabile qualità piuttosto che dal RSPP;
- un secondo livello esercitato dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.

1.7. Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie

È l'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto a richiedere la definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Pertanto, tutte le procedure regolanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni della verificabilità, della trasparenza, pertinenza e dell'inerenza con l'attività aziendale; inoltre, devono adottare strumenti consolidati nella prassi amministrativa (ad es. poteri di firma abbinati, frequenti operazioni di riconciliazione, supervisione e monitoring, attivazione di controllo per la rilevazione di anomalie e disfunzionalità dei processi e dei comportamenti).

Anche alla luce dell'introduzione dei reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies, la Società ha aggiornato e implementato, laddove si è reso necessario, strumenti finalizzati ad ottenere la ragionevole certezza in merito all'attendibilità dei dati e delle informazioni economico e finanziarie prodotte, nell'ambito di tutti i processi considerati sensibili.

1.8. Deleghe e procure

Il Sistema di deleghe e procure deve essere improntato ad un equilibrio tra esigenza di "sicurezza" nell'azione di prevenzione dei reati e quella di consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si distingue la "delega", quale atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, dalla "procura", quale negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi.

Le deleghe devono coniugare ciascun potere gestionale alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'Organigramma, nonché essere aggiornate in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi.

Le procure, conferite a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto d'incarico, definiscono i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione definente l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa.

1.9. I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano, con riferimento ai destinatari interni:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione, controllo, nonché funzioni di carattere disciplinare, consultivo e propositivo nella società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- a coloro che hanno poteri di rappresentanza della società;
- ai dipendenti della società, anche se distaccati ovvero all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali;
- a soggetti cosiddetti "fornitori rilevanti", che svolgono per la Società attività e processi in outsourcing.

Per quanto riguarda i destinatari esterni, le regole si applicano:

- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (periti tecnici, consulenti, ecc..);
- a coloro che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi di natura commerciale.

L'attività di formazione è obbligatoria per coloro a cui è destinata ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, dell'esercizio di eventuali funzioni di rappresentanza della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

CAPITOLO III – IL PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL MODELLO

1.1. Premessa

La Società ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 di cui all'art. 6 del citato Decreto.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, la Società ha deciso di procedere alla sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenta un'opportunità per rafforzare la compliance aziendale, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (analisi dei processi sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti, ecc..) per attivare una prevenzione "attiva" dei reati.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività suddivise in differenti fasi e orientate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001.

I principali obiettivi che si propone il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono:

- delineare i principi e le norme che dovranno guidare i comportamenti del personale dipendente e di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della società, al pieno rispetto della legge e dei più alti principi etici;
- regolamentare l'operatività dell'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso curandone altresì il costante aggiornamento;
- istituire un complesso di regole e di controlli interni volte ad individuare per le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente la commissione degli stessi, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite.

Il Modello di **B&B Montaggi s.r.l.** è costituito dai seguenti componenti essenziali:

- Codice Etico;
- Parte Generale;
- Parte Speciale;
- Sistema Disciplinare;
- Risk Assessment;
- Analisi dei Processi.

Costituiscono indispensabili complementi del Modello le successive azioni di Informazione e di Formazione dei destinatari, nonché l'attivazione di Flussi informativi diretti all'ODV.

1.2. Approccio metodologico

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.lgs. 231/2001. Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono, a riguardo, l'opportunità di effettuare un'approfondita indagine dell'organizzazione dell'Ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative attività e processi, e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

Il lavoro di redazione del Modello si è sviluppato, quindi, in alcune fasi finalizzate a consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata.

Di seguito si riepilogano sinteticamente le fasi in cui si è articolato il progetto:

- Analisi dei processi sensibili (Process Assessment) e raccolta documentazione;
- Valutazione dei rischi (Risk Assessment);
- Regolamentazione delle attività esposte a rischio e redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Fase 1 - Analisi dei processi sensibili (Process Assessment) e raccolta documentazione

Scopo della Fase I è stato l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione dei processi e delle attività a rischio-reato.

La raccolta e analisi delle informazioni, dati e documentazioni ufficiali – effettuata mediante interviste con responsabili aziendali e consegna di copia di documenti - oltre a fornire elementi conoscitivi, ha permesso la ricostruzione della “fotografia”, veritiera ed aggiornata, della struttura organizzativa e dei processi aziendali gestiti dalla Società.

Fase 2 – Valutazione dei rischi (Risk Assessment)

Contestualmente all'analisi del contesto di riferimento, si è proceduto all'identificazione dei rischi e alla valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione di specifici reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01. Per ogni “area” e “attività” esposta a rischio sono stati analizzati e valutati gli elementi chiave per la mitigazione del rischio:

- Regolamentazione: esistenza di disposizioni aziendali / procedure formalizzate / prassi operative idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili.
- Tracciabilità: registrazione delle operazioni relative ad un'attività sensibile, presenza di supporti documentali in merito ai processi decisionali e gestione controllata dei documenti aziendali.
- Segregazione: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, con garanzia di separazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla un processo.
- Poteri Autorizzativi e di firma: esistenza di poteri autorizzativi e di firma, coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della struttura.

A valle di tale analisi, è stata effettuata la misurazione del livello di rischio (*Risk Assessment*) per ciascuna attività identificata come sensibile, sulla base della combinazione dei seguenti fattori: impatto dell'evento e probabilità di manifestazione dell'evento.

L'impatto dell'evento (reato) è stato stimato sulla base dell'impatto economico, finanziario e di immagine derivante dalla condanna e dalla sanzione applicabile.

La **probabilità** di manifestazione dell'evento è stata valutata sulla base della frequenza con la quale si verifica l'attività potenzialmente a rischio-reato.

Fase 3 – Regolamentazione attività esposte a rischio e redazione del Modello

In funzione dei risultati ottenuti, si è proceduto all'elaborazione del Modello e dei relativi protocolli di parte generale e speciale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

Con i Protocolli Speciali sono stati definiti, quali presidi, gli strumenti di natura preventiva e le prescrizioni comportamentali vincolanti i soli soggetti operanti negli ambiti aziendali risultati “critici” o “sensibili”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

1.3. Il Codice Etico e il Sistema Disciplinare: Rinvio

Risultano componenti essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

Codice Etico: in termini generali il Codice Etico è un documento ufficiale dell'ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei "portatori d'interesse". Il codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria, il Codice Etico deve prevedere:

- i principi etici generali di riferimento;
- le norme di comportamento da tenere;
- le modalità di attuazione di quanto previsto dallo stesso, compreso, anche, un'efficace sistema sanzionatorio in relazione alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Inoltre, data la sua importanza, la Società ha il compito di effettuare un adeguato programma di formazione sui contenuti del Codice Etico, in modo da sensibilizzare i destinatari rispetto alle tematiche ivi contenute.

Il piano di formazione deve essere elaborato in base alle esigenze dei diversi ruoli presenti in azienda e delle responsabilità funzionali. In tal senso, è prevedibile una formazione più approfondita per le figure apicali e per le figure che operano nelle aree considerate maggiormente a rischio.

Sistema Disciplinare: Gli artt. 6 e 7 del Decreto richiedono l'adozione di un Sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l'eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate. La Società ha adottato un "Sistema Disciplinare" che definisce la procedura di contestazione dell'addebito, di conduzione della fase istruttoria, nonché di irrogazione all'autore della violazione di misure disciplinari congrue ed efficaci, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti.

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

CAPITOLO IV – L’ORGANISMO DI VIGILANZA

1.1. Caratteristiche e requisiti dell’Organismo di Vigilanza

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – come già accennato, l’ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l’organo dirigente ha, fra l’altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano, quali requisiti principali dell’organismo di vigilanza (di seguito anche solo “ODV”), l’autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria:

- i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono: l’inserimento dell’organismo di vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”, la previsione di un “riporto” dell’organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l’assenza, in capo all’organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche” necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza;
- la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, è favorita dalla presenza di personale dedicato esclusivamente all’attività di vigilanza del modello e “priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria indicano quali opzioni possibili per l’ente, al momento dell’individuazione e configurazione dell’Organismo di Vigilanza:

- l’attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza al comitato per il controllo interno, ove esistente, purché composto esclusivamente da amministratori non esecutivi o indipendenti;
- l’attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza alla funzione di controllo interno, ove esistente;
- la creazione di un organismo esterno *ad hoc*, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva;
- per gli enti di piccole dimensioni, l’attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza all’organo dirigente.

Composizione dell’ODV, nomina, revoca, requisiti, cause di ineleggibilità e di decadenza

La Società, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 ed alla luce delle già indicate indicazioni di Confindustria, ha optato per una soluzione che è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’organismo di vigilanza è preposto.

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

In considerazione della specifica realtà aziendale, l'Organo Amministrativo di **B&B Montaggi s.r.l.** ha deliberato di attribuire il ruolo di ODV ad un organo costituito in forma **monocratica**.

Il componente dell'ODV, scelto tra soggetti con esperienza in materia legale-societaria, amministrativo-contabile ovvero di sicurezza sul lavoro, è individuato in modo tale da garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- Autonomia di iniziativa e di controllo;
- Stabilità e qualificazione professionale;
- Conoscenza della realtà societaria e delle materie oggetto dell'attività di controllo;
- Indipendenza, autonomia e libertà di giudizio.

I membri dell'ODV di **B&B Montaggi s.r.l.** restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza decade alla data convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti dell'Organo Amministrativo, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- incarico operativo all'interno della Società;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- per i soli membri non appartenenti al personale della Società: rapporto continuativo di prestazione d'opera che ne possa ragionevolmente compromettere l'indipendenza.

Il verificarsi di una sola delle condizioni di incompatibilità comporta la decadenza automatica dalla funzione di membro dell'ODV.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesti:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di incompatibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti dell'Organo Amministrativo, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);
- di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale incarico.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera dell'Organo Amministrativo.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- il mancato riserbo relativamente alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- la mancata partecipazione a più di tre riunioni dell'ODV consecutive senza giustificato motivo;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, l'Organo Amministrativo potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo dirigente che spetta la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- verificare l'adeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - c) modifiche normative;
- promuovere il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- trasmettere all'Organo Amministrativo, con periodicità almeno annuale, una relazione scritta in ordine (I) alle attività svolte, (II) alle segnalazioni ricevute ed alle sanzioni disciplinari, connesse con comportamenti rilevanti ai fini del Decreto, eventualmente irrogate dai soggetti competenti, (III) ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione. Almeno una volta all'anno tale relazione dovrà essere esposta personalmente dall'ODV all'Organo Amministrativo;
- richiedere la collaborazione di strutture interne o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- richiedere ed acquisire – senza necessità di alcun consenso preventivo – informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a Consulenti e Partner;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti, finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'Organo Amministrativo dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l'ODV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'ODV potrà impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa con l'obbligo, però, di darne immediata comunicazione e giustificazione all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza di **B&B Montaggi s.r.l.** si riunisce presso la sede legale della Società ovvero in videoconferenza.

Regole di convocazione e di funzionamento dell'ODV

Fatta salva la facoltà per l'ODV di introdurre un proprio regolamento interno che preveda regole differenti, di cui, ovviamente, dovrà essere data pronta comunicazione all'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

Le riunioni sono convocate dall'ODV, con avviso contenente l'ordine del giorno, a mezzo fax e/o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data.

Si intenderà validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Revisore Legale dei conti, ovvero il consulente amministrativo incaricato, e l'Organo Amministrativo, hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei già menzionati soggetti per motivi urgenti.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Delle riunioni dell'ODV viene redatto un verbale. I verbali sono firmati dagli intervenuti e devono essere trascritti in apposito libro custodito presso la sede aziendale.

Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, alla rilevazione di eventuali criticità ovvero alla necessità di interventi modificativi.

L'Organismo di Vigilanza riferisce:

- in maniera continuativa, direttamente all'Organo Amministrativo;
- almeno annualmente, all'Organo Amministrativo e ai soggetti deputati ai controlli contabili.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare all'Organo Amministrativo;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare all'Organo Amministrativo.

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

Gli incontri con i soggetti cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, potrebbero essere rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Per quanto concerne Consulenti e Partner, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di Reati o comunque comportamenti in generale non in linea con le regole di cui al presente Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente può riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza con le modalità di seguito riportate;
- i Consulenti e i Partner, per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dall'Organo Amministrativo in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato con il Modello;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni del Modello, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza segnalazioni di notizie occasionali tra cui:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra i Destinatari e la Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

Oltre a quanto previsto sopra, i dipendenti, nell'ambito delle attività di loro competenza, sono tenuti a fornire, con la massima sollecitudine, all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni che lo stesso ODV richieda nell'esercizio della propria attività.

All'ODV, inoltre, devono essere comunicate da parte dell'Organo Amministrativo le seguenti informazioni:

- notizie relative a cambiamenti organizzativi (ad esempio, mutamenti nell'organigramma societario, revisioni delle procedure esistenti o adozioni di nuove procedure, ecc.);
- gli aggiornamenti ed i mutamenti del sistema di deleghe e dei poteri;
- le operazioni significative e/o atipiche che interessano le aree a rischio di commissione dei reati individuate nella parte speciale del Modello;
- le eventuali comunicazioni del Revisore dei Conti ovvero del consulente amministrativo incaricato riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni.

1.2. Segnalazioni di violazioni

Le segnalazioni di cui al paragrafo precedente possono essere effettuate in forma scritta al seguente indirizzo di posta elettronica dell'ODV: **INSERIRE E-MAIL ODV**

A tal fine, costituisce violazione del Modello ogni comportamento, posto in essere da uno o più destinatari del Modello, che sia non conforme:

- al Codice Etico;
- ai Principi Generali di Prevenzione;
- ai Protocolli Specifici di Prevenzione contenuti nella Parte Speciale;
- alle Procedure operative del Modello;
- alle regole che disciplinano i flussi informativi verso l'ODV.

Costituisce violazione del Modello anche la significativa infrazione – cioè un'infrazione non meramente formale ed episodica - delle procedure aziendali espressamente richiamate nella Parte Speciale del Modello.

Inoltre, **chi volesse conservare l'anonimato** potrà inviare la segnalazione secondo i canali di comunicazione previsti dal successivo paragrafo 1.3 *"Il sistema whistleblowing"*.

1.3. Il sistema Whistleblowing

In data 15 marzo 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali").

Il Decreto in questione tutela e protegge l'identità dei soggetti segnalanti che apprendono, all'interno del contesto lavorativo pubblico o privato, la violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea volte a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Il decreto prevede e disciplina l'istituzione ed il funzionamento di canali di segnalazione che possono essere di natura interna (soggetti del settore pubblico e privato) o esterna (Autorità nazionale anticorruzione), i quali devono garantire la riservatezza:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

- dell'identità della persona segnalante;
- della persona coinvolta;
- della persona menzionata nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione;
- della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare anche una divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi di diffusione pubblica.

Inoltre, il decreto definisce il ruolo e le funzioni svolte dai soggetti responsabili della gestione della segnalazione interna o esterna (quest'ultima da effettuarsi solo al ricorrere di certe condizioni).

La novella legislativa prevede che sia ANAC il soggetto responsabile della definizione ed attivazione del canale di segnalazione esterna nonché della sua gestione.

Tra le misure di protezione previste dalla presente normativa volte a garantire e tutelare la persona segnalante, il decreto disciplina il divieto di ritorsione nei confronti degli enti o delle persone nonché l'istituzione di misure di sostegno erogate da enti del Terzo settore che esercitano tali attività, i quali hanno stipulato convenzioni con ANAC e che sono iscritti in un apposito elenco.

Inoltre, la stessa ANAC può essere informata delle ritorsioni subite dagli enti e dalle persone segnalanti ed è responsabile dell'obbligo di informativa agli organi competenti. Il segnalante può beneficiare della protezione prevista solo al ricorrere, al momento della divulgazione pubblica, di certe condizioni.

In riferimento all'impianto sanzionatorio, nei casi previsti, ANAC potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie al responsabile del verificarsi di certe condotte (es. ritorsioni, ostacolo alla segnalazione, mancata analisi e gestione della segnalazione, ecc.), mentre i soggetti del settore privato attueranno le sanzioni previste nei rispettivi sistemi disciplinari nei confronti di coloro che accertano essere responsabili di tali violazioni.

Da ultimo, sono previste sanzioni disciplinari da applicarsi al segnalante, qualora sia accertata la responsabilità penale o civile per reati di diffamazione o calunnia.

Infine, l'art. 24 comma 5 della novella modifica, all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 (rubricato "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente"), il comma 2-bis che viene sostituito dal seguente:

«2-bis) I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)».

Chi può effettuare una segnalazione

Possono effettuare una segnalazione:

- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0	
			Del:	

- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche:

- quando il rapporto giuridico di cui all'elenco che precede non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori, tale da intendersi la "persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata" (così art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 24/2003);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le
- stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Oggetto della segnalazione

Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nell'allegato al decreto) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937, anche se non previsti nell'allegato al decreto) in materia di appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 T.F.U.E.;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, T.F.U.E. (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società);
- atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Sono invece escluse le segnalazioni:

- legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- inerenti lamentele di natura commerciale;
- inerenti notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di "voci di corridoio" e all'atto pratico scarsamente attendibili e/o non riscontrabili;
- di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nella parte II dell'allegato al decreto) ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato decreto);
- di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Forma della segnalazione

Possono essere adottate le seguenti modalità:

- Forma orale attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto (se prevista);
- Forma scritta, anche con modalità informatiche.

Canali di segnalazione¹

Canali interni

Sono canali di segnalazione che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza non solo dell'identità della persona segnalante, ma anche della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il Gestore delle segnalazioni valuta le segnalazioni ricevute, con garanzia di riservatezza e di tutela del segnalante, ed effettua le conseguenti istruttorie.

Canali esterni (ANAC)

L'ANAC attiva e gestisce, per il tramite di personale specificamente formato, un canale di segnalazione esterna (provvisto delle medesime tutele normativamente stabilite per il canale interno), al quale il segnalante può ricorrere quando:

¹ Per le imprese dotate di Modello 231 ma con una media di lavoratori superiore alle 50 unità è possibile effettuare segnalazioni interne, esterno e divulgazioni pubbliche, su tutte le violazioni contemplate dalla nuova disciplina (cfr. p. 3 del commento Confindustria al "D. Lgs. di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali").

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazioni pubbliche

Il whistleblower è tutelato anche quando effettua una c.d. "divulgazione pubblica" se:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Tutele per il Whistleblower

Obbligo di riservatezza

L'obbligo di riservatezza riguarda l'identità del segnalante ed è ora espressamente esteso anche qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità.

Dette informazioni non possono infatti essere rivelate - senza il consenso espresso della stessa persona segnalante - a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, autorizzate a trattare tali dati.

La garanzia di riservatezza e anonimato trova tuttavia esplicito limite:

- nell'ambito del procedimento penale, dove l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.);
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà invece utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sanzioni in caso di violazione delle misure di tutela del whistleblower

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

Oltre alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare del Modello, l'ANAC applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:

- sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle stabilite dalla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Sanzioni al whistleblower e limiti di responsabilità

Sono irrogabili sanzioni disciplinari sia nei confronti dell'esponente aziendale che violi le misure di tutela del segnalante, che del soggetto che abbia fornito, dolosamente o con colpa grave, segnalazioni rivelatesi infondate.

Non è punibile il *whistleblower* che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (fatta eccezione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

1.1. Premessa

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso ai destinatari interni ed esterni.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Le attività sono supervisionate dall'Organismo di Vigilanza, di concerto con l'Organo Amministrativo, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di *"promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la sensibilizzazione del personale all'osservanza dei principi contenuti nel Modello"* e di *"promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali"*.

Piano di formazione

La partecipazione ai corsi di formazione e informazione sul Modello è obbligatoria. La mancata partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello stesso e può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove necessario, modificato dall'ODV, in collaborazione con l'Organo Amministrativo.

L'attività di informazione e formazione effettivamente svolta dovrà essere opportunamente documentata e la relativa documentazione sarà conservata dall'Organo Amministrativo.

1.2. Informazione e formazione dei dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto nonché delle aree in cui essi operano.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. È inoltre garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello in formato digitale all'interno di un'area dedicata (su server aziendale), e presso l'Ufficio del Personale in formato cartaceo.

I dipendenti e/o i responsabili di funzione devono rilasciare una dichiarazione attestante la presa in visione del Modello e delle relative parti speciali e l'impegno al rispetto dello stesso.

Ai nuovi dipendenti e componenti di organi sociali verrà consegnata copia del Modello e del Codice Etico e sarà fatta loro sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi dei contenuti ivi descritti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

1.3. Informazione e formazione verso i collaboratori / professionisti

Comunicazione a tutti i collaboratori che intrattengano con la Società rapporti contrattualmente regolati (es. convenzioni, lettere di incarico, ecc.) dell'avvenuta adozione del Modello.

Inoltre, inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato) di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello.

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

CAPITOLO VI – AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

1.1. Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il costante aggiornamento del Modello e la sua esatta rispondenza alle esigenze specifiche di **B&B Montaggi s.r.l.**, oltre che la sua concreta operatività, deve effettuare:

- verifiche periodiche sull'efficacia delle procedure e dei protocolli del presente Modello;
- verifiche periodiche del livello di conoscenza del Modello, anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimento, delle segnalazioni ricevute e la somministrazione di questionari;
- verifiche periodiche delle attività potenzialmente a rischio-reato;
- verifiche periodiche sull'assetto societario.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, la possibilità di accedere a documenti e informazioni nel modo più ampio e dettagliato possibile.

1.2. Aggiornamento e adeguamento

L'Organo Amministrativo delibera in merito all'adozione del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a promuovere la comunicazione dei contenuti ai Destinatari del Modello.

L'Organismo di Vigilanza provvederà altresì, mediante apposita relazione, ad informare l'Organo Amministrativo circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello. L'Organismo di Vigilanza formula osservazioni e proposte direttamente all'Organo Amministrativo.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, l'Organo Amministrativo ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dall'Organo Amministrativo (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta all'Organo Amministrativo un'apposita nota informativa delle variazioni da apportare al Modello, al fine di farne oggetto di delibera da parte dell'Organo Amministrativo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		<i>Rev.:</i> 0
			<i>Del:</i>

Rimane di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di verifica periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera dell'Organo Amministrativo, al fine di stabilirne l'adeguatezza e l'efficacia.

Le società controllate e collegate nella redazioni di appositi Modelli Organizzativi devono allinearsi ai principi di comportamento e alle norme di condotta definite nel presente Modello, nel rispetto degli standard specifici di controllo delle attività esposte al rischio, nonché individuare eventuali ulteriori misure di mitigazione del rischio di commissione di un reato secondo quanto previsto dal Decreto, legate alle peculiarità della propria realtà aziendale (struttura organizzativa e attività della società).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

CODICE ETICO

Documento approvato in data:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

*Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso.
Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.: 0
		Del:

INDICE

1. PREMESSA.....	4
1.1.1. La Missione	4
1.1.2. La Visione	4
1.1.3. I Valori	4
1.1.4. I Destinatari	4
1.1.5. I Principi Etici Di Riferimento	5
1.1.6. Rapporti Con I Dipendenti	5
1.6.1 Principi Generali	5
1.6.2 Selezione Del Personale	6
1.6.3 Regole Di Condotta.....	6
1.1.7. I Rapporti Con La Clientela	7
1.1.8. I Rapporti Con I Fornitori	7
1.1.9. I Rapporti Con La Pubblica Amministrazione	7
1.1.10. I Rapporti Con Organizzazioni Politiche, Sindacali E Sociali	8
1.1.11. La Contabilita' E La Prevenzione Reati.....	9
1.1.12. Il Conflitto Di Interessi.....	9
1.1.13. La Sicurezza E Salute Dei Lavoratori	10
1.1.14. La Responsabilita' Ambientale	10
1.1.15. La Tutela Del Patrimonio Aziendale E Delle informazioni	11
1.1.16. I Controlli Interni.....	11
1.1.17. La Violazione E Le Conseguenze Sanzionatorie	12
2. ADOZIONE DEL CODICE ETICO E AGGIORNAMENTO.....	12

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)		Rev.: 0
			Del:

1. PREMESSA

Il presente Codice Etico esprime l'insieme dei valori, delle norme comportamentali e dei principi di deontologia aziendale che la B&B MONTAGGI srl riconosce come propri, nel rispetto dei quali vengono orientati i processi decisionali aziendali.

Le regole di condotta qui dichiarate, al cui rispetto si impronta il lavoro di tutte le società del gruppo, contribuiscono ad attuare anche la politica di responsabilità sociale di B&B MONTAGGI srl, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e tenendo conto della dignità della persona, avendo anche a riguardo la tutela delle risorse e dei beni ambientali.

1.1.1. La Missione

La B&B MONTAGGI srl è un'azienda specializzata nella realizzazione e montaggio strutture metalliche ed impiantistiche. Nel corso degli anni l'azienda si è rivolta sempre di più al mercato edile e manifatturiero dando supporto e servizi ad altre aziende.

L'azienda è formata da un proprio organico stabile di dipendenti altamente specializzati, oltre ad operare con un parco di mezzi ed attrezzature all'avanguardia sia di proprietà che in noleggio. Nell'attività, vengono adottati materiali di prima qualità conformi a quanto previsto dalle norme europee in tema di risparmio energetico, e quant'altro la continua evoluzione nel campo mette a disposizione per le imprese.

1.1.2. La Visione

Essere l'avanguardia dell'innovazione nella gestione delle attività compatibili con ambiente, studiando processi e le soluzioni che ci rendano sempre un riferimento per i clienti (pubblici e privati).

L'impresa crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali.

A tal fine, B&B MONTAGGI srl ha deciso di adottare il Codice che, in linea con i principi di comportamento di lealtà e onestà già condivisi al proprio interno, è volto a regolare, attraverso norme comportamentali, l'attività di B&B MONTAGGI srl, fissando i principi generali cui le stesse devono conformarsi.

1.1.3. I Valori

Onestà e rispetto: impostare tutti i rapporti interni ed esterni sulla base dell'onestà e del rispetto delle regole e della dignità delle persone.

Responsabilità sociale d'impresa: promuovere la sostenibilità di impresa, attivando misure e comportamenti a sostegno di ambiente, comunità e territorio.

Responsabilità individuale: essere consapevoli del valore e degli effetti delle proprie azioni.

Qualità e innovazione: perseguire l'eccellenza migliorando prodotti, processi e competenze, per promuovere il successo aziendale nel totale rispetto dell'ambiente.

Chiarezza: esprimersi apertamente, senza malintesi e strumentalizzazioni, con l'obiettivo di costruire relazioni leali e durature, sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.

Coraggio: forza morale che ci rende in grado di intraprendere e affrontare i cambiamenti, le difficoltà e le sfide per coglierne tutte le opportunità.

Senso di appartenenza: sentirsi orgogliosi di far parte di una grande squadra fatta da azienda, collaboratori, Stakeholder e fornitori.

1.1.4. I Destinatari

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Destinatari salvo quanto diversamente previsto dal medesimo e fatta comunque salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.: 0	Del:

la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale), di volta in volta applicabili ai loro rapporti con la B&B MONTAGGI srl

Il presente Codice si applica altresì ai terzi con i quali B&B MONTAGGI srl. intrattiene rapporti, in conformità alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice. È dovere di tutti i destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico, comprenderne il significato ed attivarsi per chiedere gli eventuali chiarimenti in ordine allo stesso.

Il Codice Etico ha una dimensione complementare dei principi e delle regole operanti in azienda.

1.1.5. I Principi Etici Di Riferimento

Con l'adozione del Codice Etico, B&B MONTAGGI srl si impegna a rispettare, nello svolgimento di tutte le proprie attività, le leggi internazionali, comunitarie, nazionali e regionali in vigore.

Nel rispetto del principio di legalità sopra enunciato e nella convinzione che, oltre alla perizia tecnico-professionale e ai valori aziendali, sia centrale per i destinatari una presa di coscienza verso le proprie responsabilità etiche, B&B MONTAGGI srl s'impegna a far sì che la propria attività sia volta al rispetto dei seguenti principi:

- *Trasparenza*: B&B MONTAGGI srl si impegna, nei rapporti di qualsiasi natura e verso qualsiasi stakeholder, a far sì che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua, rispettando al contempo gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati riservati.
- *Verificabilità*: Tutte le attività vengono adeguatamente registrate in maniera da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.
- *Riservatezza*: B&B MONTAGGI srl assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e il loro trattamento in ossequio a quanto previsto dal T.U. sulla Privacy.

Il Codice etico è costituito: dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività aziendali; dai criteri di condotta verso ciascun stakeholder, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi; dai meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice di comportamento e per il suo continuo miglioramento.

La Società adotta regole e comportamenti eticamente corretti nel pieno rispetto delle persone e dell'ambiente ed opera con una forte consapevolezza delle responsabilità sotto l'aspetto economico, sociale, ambientale e della sicurezza. Nella realizzazione della missione della Società i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall'etica della responsabilità. I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'azienda in violazione delle leggi.

1.1.6. Rapporti Con I Dipendenti

1.6.1 Principi Generali

Ogni dipendente e collaboratore deve agire lealmente e secondo buona fede rispettando gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro o nell'incarico assunto e assicurando una collaborazione attiva e intensa; deve inoltre conoscere e osservare le norme deontologiche contenute nel presente Codice Etico, improntando la condotta al rispetto, alla cooperazione e alla reciproca collaborazione.

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto, nonché essere aperti alle verifiche e ai controlli secondo le norme vigenti e le procedure interne. Tutte le attività devono essere svolte con diligenza professionale. Ciascuno deve fornire contributi professionali adeguati alle responsabilità assegnate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.: 0
		Del:

Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministra ore o sindaco da essi ricoperte in altre società.

Il personale deve conoscere e attuare quanto previsto da B&B MONTAGGI srl in tema di prevenzione dei reati aventi rilevanza ai sensi del D.Lgs 231/01 e successive modifiche in relazione alla funzione esercitata e/o al livello di responsabilità.

1.6.2 Selezione Del Personale

B&B MONTAGGI srl uniforma i propri processi di selezione e acquisizione del personale al rispetto dei principi e valori enunciati nel proprio Codice Etico, secondo criteri comparativi basati sul merito e nel rispetto delle leggi.

B&B MONTAGGI srl, inoltre, prevede l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, uniformando i propri processi decisionali in materia al criterio della ricerca della massima efficienza e del raggiungimento degli obiettivi. A tal fine, le risorse umane dell'azienda vengono impegnate seguendo criteri di merito, efficacia ed efficienza, nel rispetto della legge, della contrattazione collettiva applicata e dei principi etici di riferimento.

È fatto divieto assoluto ai destinatari di promettere e svolgere pratiche di favore a utilità degli Stakeholder, dei fornitori o dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio.

1.6.3 Regole Di Condotta

I dipendenti adempiono ai propri doveri conformemente ai principi generali di correttezza e buona fede, alle disposizioni da codice civile relative ai doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà, agli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, operando secondo quanto definito nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato e uniformano il proprio operato alle disposizioni del presente Codice Etico. È fatto divieto ai dipendenti di ricevere o elargire denaro, doni, beni, servizi, prestazioni, favori o qualsiasi utilità (il cui modico valore non costituisca segno di mera cortesia) da Stakeholder, fornitori, rappresentanti della Pubblica Amministrazione e, comunque, da qualsiasi soggetto terzo con cui B&B MONTAGGI srl intrattenga rapporti, allo scopo di influenzare le decisioni da assumere per ottenere trattamenti di miglior favore, indebite prestazioni o per qualsiasi altra finalità.

In occasione di festività o particolari ricorrenze, i dipendenti che ricevano doni o altre utilità, al di fuori di quelle di modico valore costituenti pratiche di ordinaria cortesia, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza, il quale ne valuterà l'entità e la rilevanza provvedendo eventualmente alla restituzione, e a informare nel contempo il cliente, il fornitore o il terzo circa la politica dell'azienda in materia.

B&B MONTAGGI srl esige che, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, non si verifichino molestie di alcun genere nei confronti di dipendenti, fornitori, Stakeholder, visitatori o altri soggetti terzi.

Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione, minaccia, comportamento o offesa verbale che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni o l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità. B&B MONTAGGI srl esige altresì che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino discriminazioni di alcun genere nei confronti di dipendenti, fornitori o utenti legati alla differenza di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

Chiunque, nel prestare la propria attività in favore dell'azienda, ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per qualsivoglia motivo può segnalare l'accaduto al diretto superiore. È proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti di chiunque lamenta o segnala tali fatti incresciosi.

B&B MONTAGGI srl promuove e valorizza un sistema di formazione e aggiornamento continuo, oltre che professionale, anche etico e morale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.: 0
		Del:

Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti B&B MONTAGGI srl vieta a ciascun dipendente o collaboratore l'abuso durante l'orario di lavoro e prima di svolgere l'attività lavorativa di sostanze alcoliche; inoltre vieta e censura l'assunzione durante l'orario di lavoro e/o prima di svolgere l'attività lavorativa di sostanze stupefacenti, allucinogene, o che comunque impediscano od ostacolino il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

In ogni caso, B&B MONTAGGI srl come attività di promozione della salute scoraggia l'abuso di sostanze alcoliche e l'uso di sostanze stupefacenti da parte di ciascun dipendente o collaboratore anche al di fuori dell'orario di lavoro e a prescindere dall'influenza di tali condotte sul regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Saranno equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti che abbiano incidenza sulla prestazione lavorativa e che possano turbare il normale svolgimento della stessa, a prescindere dal fatto che il dipendente o collaboratore non abbia abusato di sostanze alcoliche o assunto sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro.

1.1.7. I Rapporti Con La Clientela

B&B MONTAGGI srl adotta norme comportamentali improntate alla qualità delle relazioni verso Stakeholder e fornitori, in un'ottica proiettata alla realizzazione di una migliore collaborazione e di una elevata professionalità.

In particolare, nell'ambito dei rapporti con la clientela, a ciascun destinatario del presente codice è fatto obbligo:

- di svolgere la propria attività secondo criteri di efficienza, competenza, professionalità, trasparenza, disponibilità, tempestività e correttezza, in vista del soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative del cliente;
- di adottare atteggiamenti corretti e chiari, privilegiando, in tutte le occasioni in cui ciò sia possibile, la forma scritta, al fine di evitare equivoci o malintesi circa il contenuto dei rapporti commerciali in essere;
- di agire nel rispetto delle leggi, senza abusare delle proprie qualifiche e con imparzialità;
- di rispettare le leggi e, in particolare, le disposizioni legislative in materia di antiriciclaggio, di lotta alla ricettazione e all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1.1.8. I Rapporti Con I Fornitori

B&B MONTAGGI srl gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo principi di trasparenza, correttezza e collaborazione, conformemente alle norme vigenti e alle prassi di settore.

I rapporti con i fornitori sono orientati:

- a perseguire la correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità quale base per l'instaurazione di un valido rapporto con fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi;
- ad effettuare la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sulla base di criteri oggettivi, che facciano riferimento ad una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato al perseguimento della mission dell'Ente, nonché della loro integrità e solidità

1.1.9. I Rapporti Con La Pubblica Amministrazione

Le relazioni dell'B&B MONTAGGI srl con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, le Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ente.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.: 0
		Del:

In particolare, B&B MONTAGGI srl si impegna nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, nazionali e Comunitarie:

- a vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili;
- a vietare la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- a vietare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- a vietare alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto specie arrecando danno o pregiudizio alla Pubblica Amministrazione;
- a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore dell'B&B MONTAGGI srl. siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi. Inoltre, tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti:
- a prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;
- ad evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;
- ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.
- ad evitare che, in occasione di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato dell'B&B MONTAGGI srl influenzi con comportamenti e/o argomenti impropri le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;
- ad osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;

1.1.10. I Rapporti Con Organizzazioni Politiche, Sindacali E Sociali

B&B MONTAGGI srl contribuisce al benessere e alla crescita della comunità in cui opera, favorendo il dialogo con le comunità locali, le istituzioni pubbliche che le rappresentano, le associazioni sindacali o di altra natura nello specifico:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.: 0
		Del:

- Non promuove né intrattiene alcun genere di rapporto con organizzazioni, associazioni o movimenti che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità illecite o comunque vietate dalla legge.
- Favorisce e sostiene iniziative sociali, sportive, umanitarie e culturali, anche tramite l'erogazione di contributi a favore di fondazioni, istituzioni, organizzazioni o enti.
- I rapporti con partiti politici o loro rappresentanti sono improntati al più rigoroso rispetto della normativa vigente e delle direttive aziendali.
- Impronta il confronto con le Organizzazioni Sindacali, se presenti in Azienda, in senso responsabile e costruttivo, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua ricerca di proficue, informate ed attente relazioni tra le parti.
- Il processo di erogazione di tali contributi avviene nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e deve essere correttamente documentato.

Le relazioni di B&B MONTAGGI srl con enti privati, quali le ONLUS e altri enti no-profit, si ispirano alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'azienda.

1.1.11. La Contabilità E La Prevenzione Reati

La contabilità è improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato. I fatti di gestione devono essere rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali. Ogni transazione contabile deve essere tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione.

I Bilanci devono rispondere rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale. I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione.

E' fatto inoltre divieto, a tutti i dipendenti, di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite all'Organismo di Vigilanza. Eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, devono essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo. Nello svolgimento delle assemblee dei Consorziati è fatto divieto alterare i quorum costitutivi e/o deliberativi con pratiche non corrette, atti simulati o fraudolenti.

L'Ente esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa contro i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale, impegnandosi a tal fine a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

L'azienda pertanto:

- opera in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire i detti reati.
- verifica in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;

1.1.12. Il Conflitto Di Interessi

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.: 0	
		Del:	

I Destinatari del Codice Etico, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad evitare ogni possibile situazione o attività contraria o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi dell'Ente o comunque incompatibile con i propri doveri di ufficio

Essi debbono astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente, o per il tramite di altre persone, di eventuali situazioni di convenienza di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Nel caso in cui si manifesti, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi, il Destinatario dipendente o collaboratore è tenuto a darne al più presto comunicazione al proprio responsabile, il quale informa prontamente l'Organismo di Vigilanza che ne valuta, caso per caso, l'effettiva sussistenza. Essi si astengono, nel contempo, dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

1.1.13. La Sicurezza E Salute Dei Lavoratori

B&B MONTAGGI srl si impegna a diffondere e consolidare una cultura della salute e sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che abbiano accesso ai luoghi e ai locali delle società del gruppo, e formando e informando tutti dipendenti sulle condizioni imposte dalla legge, nonché sulle pratiche e sulle procedure in materia di tutela della salute e della sicurezza.

È fatto divieto a dirigenti, preposti e lavoratori di omettere o alterare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ricavarne profitto per sé o per l'azienda.

Tutti i dipendenti e i collaboratori nell'ambito dei ruoli e responsabilità loro attribuiti devono:

- essere parte attiva del processo di identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi, selezione e applicazione delle misure di controllo;
- essere consapevoli delle conseguenze reali e potenziali che le proprie attività e il proprio comportamento nei luoghi di lavoro possono avere sulla salute e sicurezza propri e di altri lavoratori, e nella salvaguardia dell'ambiente;
- applicare tutte le procedure B&B MONTAGGI srl in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rispettare le norme e i regolamenti cogenti.

B&B MONTAGGI srl considera l'eliminazione del rischio o la sostituzione con uno di minore entità la prima misura di controllo applicabile; quando tale priorità non sia attuabile verranno adottate misure di carattere tecnologico, procedurale, e di protezione individuale.

1.1.14. La Responsabilità Ambientale

B&B MONTAGGI srl si impegna a diffondere e consolidare la cultura di responsabilità ambientale, sviluppando nei confronti dei propri dipendenti e fornitori la consapevolezza degli impatti ambientali che possono manifestarsi in seguito allo svolgimento delle proprie attività.

A tal fine B&B MONTAGGI srl diffonde informazione e promuove formazione sulle condizioni legislative, normative e comportamentali attinenti all'argomento.

B&B MONTAGGI srl si impegna nella salvaguardia dell'ambiente come bene primario. A tale scopo, orienta le proprie scelte e le promuove ai propri associati, in modo da garantire la compatibilità tra il perseguimento dei propri fini istituzionali e le esigenze ambientali. La Società, conseguentemente, rifiuta i comportamenti che si discostano dai suddetti principi. B&B MONTAGGI srl è consapevole della incidenza delle attività di ogni soggetto sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento. Per questa ragione, la Società nello svolgimento della propria attività si impegna

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.: 0	
		Del:	

a salvaguardare l'ambiente circostante ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio. In questo ambito, B&B MONTAGGI srl si impegna ad operare in ogni situazione nel pieno rispetto delle normative che regolano la materia e a limitare l'impatto ambientale delle proprie attività. B&B MONTAGGI srl garantisce una gestione trasparente da parte della Direzione, l'attiva partecipazione di tutti i dipendenti e l'impiego di risorse adeguate.

È fatto divieto a tutti i dipendenti e fornitori di omettere o alterare le misure di prevenzione a garantire la tutela dell'ambiente, al fine di ricavarne profitto per sé o per l'azienda.

In ogni caso, B&B MONTAGGI srl, anche al di fuori dell'orario di lavoro, incentiva e promuove comportamenti volti alla sostenibilità ambientale e rispettosi della gestione delle risorse naturali, come per esempio la differenziazione dei rifiuti, il risparmio energetico, l'impegno nella gestione dei trasporti diventando promotore degli ideali anche verso ai propri associati.

1.1.15. La Tutela Del Patrimonio Aziendale E Delle informazioni

Il personale deve proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo e il mantenimento del valore. L'Ente, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

Deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici. Con particolare riferimento alle applicazioni informatiche, ogni dipendente e collaboratore dell' B&B MONTAGGI srl ha l'obbligo di utilizzare le dotazioni hardware e software messe a sua disposizione esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e nell'esclusivo interesse dell'Ente. In particolare, ciascun dipendente e collaboratore è tenuto:

- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
- a non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
- a non navigare su siti web non afferenti agli interessi dell'Ente e, a maggior ragione, a non navigare su siti web caratterizzati da contenuti indecorosi ed offensivi;
- a non duplicare programmi, files e/o documentazione non attinente ai propri compiti di ufficio e agli interessi dell'Ente;
- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di utilizzo della posta elettronica.

B&B MONTAGGI srl vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che sia idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto o alla commissione di reati.

1.1.16. I Controlli Interni

Per "controlli interni" si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, verificare e perseguire le attività dell'azienda con il fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività sociali e fornire con chiarezza informazioni veritiere, corrette e affidabili sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di B&B MONTAGGI srl, nonché individuare e prevenire i rischi in cui B&B MONTAGGI srl possa incorrere.

È compito dell'azienda promuovere, a tutti i livelli, una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e orientata all'esercizio del controllo stesso.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.: 0
		Del:

I dipendenti devono, per quanto di loro competenza:

- contribuire al corretto funzionamento del sistema di controllo;
- custodire responsabilmente i beni aziendali, siano essi materiali o immateriali, e non farne uso improprio.

1.1.17. La Violazione E Le Conseguenze Sanzionatorie

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/01 con apposita delibera della società, ha il compito di:

- vigilare sull'osservanza e aggiornamento del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo- vigilare sull'effettiva diffusione dei principi etici e dei valori di B&B MONTAGGI srl
- chiarire eventuali dubbi interpretativi e applicativi Tutti i destinatari del presente Codice Etico, nel caso in cui vengano a conoscenza di presunte violazioni o comportamenti non conformi alle regole di condotta adottate da B&B MONTAGGI srl, devono informarne senza indugio il superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo procederà alla verifica della fondatezza delle presunte violazioni, sentendo, se del caso, la persona che ha effettuato la segnalazione e/o il presunto autore.

Le sanzioni comminate saranno proporzionate alla gravità delle violazioni commesse e, in ogni caso, conformi alle disposizioni vigenti in materia di rapporti di lavoro.

Il rispetto dei principi del presente Codice Etico è parte delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori, dai consulenti e dagli altri soggetti in rapporti d'affari con B&B MONTAGGI srl.

In conseguenza, l'eventuale violazione delle disposizioni ivi contenute potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge riguardo alla risoluzione del contratto o dell'incarico conferito e al risarcimento dei danni derivanti.

2. ADOZIONE DEL CODICE ETICO E AGGIORNAMENTO

Il presente Codice Etico forma parte integrante e costituisce attuazione del Modello 231 adottato dall'azienda al fine della prevenzione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione stessa da parte dei soggetti indicati dal D.Lgs.n.231/01.

Allo scopo di prevenire violazioni delle normative vigenti, nonché del Codice Etico stesso, l'azienda prevede l'adozione di procedure specifiche da parte di tutti coloro che intervengono nel processo operativo, finalizzate all'identificazione dei soggetti responsabili dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimenti delle operazioni stesse

Il presente Codice Etico è stato approvato dai Soci della Società mediante sottoscrizione e divulgazione Eventuali modifiche e/o aggiornamenti dello stesso saranno approvati nelle medesime modalità

Nei casi in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice Etico dovesse entrare in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice Etico prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	



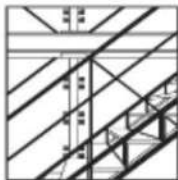
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE

Documento approvato in data:

*Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso.
Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*



B&B
Montaggi s.r.l.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**
(EX D. LGS. 231/01)

Rev.:

0

Del:

INDICE

CONTENUTI DELLA PARTE SPECIALE.....	1
PARTE SPECIALE A.....	8
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	8
1. Le fattispecie di reato (artt. 24 e 25)	9
1.1. Le fattispecie di reato (art. 25-bis)	15
2. Principi generali di comportamento	17
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	18
PARTE SPECIALE B.....	32
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	32
1. Le fattispecie di reato (art. 24 bis).....	33
2. Principi generali di comportamento	36
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	37
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo	37
PARTE SPECIALE C.....	39
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	39
1. Le fattispecie di reato (art. 24 ter).....	40
2. Principi generali di comportamento	45
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	46
PARTE SPECIALE D.....	47
REATI SOCIETARI.....	47
1. Le fattispecie di reato (art. 25 ter).....	48
1.1. Le fattispecie di reato (art. 25-sexies).....	51
2. Principi generali di comportamento	53
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	55
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo	56
PARTE SPECIALE E.....	64
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	64
1. Le fattispecie di reato (art. 25 quinquies).....	65
2. Principi generali di comportamento	67
PARTE SPECIALE F.....	69
REATI INERENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO / OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME.....	69
1. Le fattispecie di reato (art. 25 septies)	70
2. Principi generali di comportamento	71
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	73
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo	73
PARTE SPECIALE G.....	77
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	77
1. Le fattispecie di reato (art. 25 octies).....	78
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	81
PARTE SPECIALE H.....	82
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	82
1. Le fattispecie di reato (art. 25 octies 1 e 25 octies 1 comma 2).....	83

2. Principi generali di comportamento.....	84
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	85
PARTE SPECIALE I.....	86
INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	86
1. Le fattispecie di reato (art. 25 decies)	87
2. Principi generali di comportamento	87
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	88
PARTE SPECIALE L.....	89
REATI AMBIENTALI.....	89
1. Le fattispecie di reato (art. 25 undecies)	90
2. Principi generali di comportamento	106
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	107
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo	107
PARTE SPECIALE M.....	109
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	109
1. Le fattispecie di reato (art. 25 duodecies)	110
2. Principi generali di comportamento	111
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	112
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo	112
PARTE SPECIALE N.....	113
RAZZISMO E XENOFOBIA.....	113
1. Le fattispecie di reato (art. 25 terdecies)	114
2. Principi generali di comportamento	114
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	115
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo	115
PARTE SPECIALE O.....	116
REATI TRIBUTARI.....	116
1. Le fattispecie di reato (art. 25 quinquiesdecies).....	117
2. Principi generali di comportamento	120
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	121
PARTE SPECIALE P.....	122
REATI TRANSNAZIONALI.....	122
1. Le fattispecie di reato (Legge 146/2006)	123
2. Principi generali di comportamento	126
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	127

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

CONTENUTI DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della Parte Speciale è stabilire, nell'ambito delle attività condotte da **B&B Montaggi s.r.l.** (di seguito anche Società) e considerate "a rischio", specifiche regole di controllo al fine di prevenire il verificarsi di reati, assicurando condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività.

Nello specifico, la Parte Speciale ha lo scopo di indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- Procedure interne (laddove richiamate e/o presenti);
- Sistema di Deleghe / Procure (se presente);
- Ogni altro documento, laddove richiamato, che regoli le attività rientranti nell'ambito di azione del Modello.

La presente **Parte Speciale** è composta dalle seguenti sezioni:

- **Sezione A:** Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art.24, 25 e 25-bis del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-Bis del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione C:** Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione D:** Reati Societari e di Abuso del Mercato (Art. 25-ter e 25-sexies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione E:** Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-Quinquies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione F:** Reati inerenti alla Sicurezza sul Lavoro (Art. 25-Septies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione G:** Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.25-Octies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione H:** Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-Octies 1 del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione I:** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-Decies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione L:** Reati Ambientali (Art. 25-Undecies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione M:** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-Duodecies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione N:** Razzismo e Xenofobia (Art. 25-Terdecies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione O:** Reati Tributarî (Art. 25-Quinquesdecies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione P:** Reati Transnazionali (Legge 146/2006).

In ogni sezione sono descritte:

1. Le fattispecie di reato comprese nella sezione oggetto di analisi;
2. Le attività sensibili, svolte all'interno della Società;
3. I principi di comportamento / controllo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

All'interno di ogni sezione sono disponibili i "Protocolli comportamentali" per la prevenzione dei reati relativi alle attività sensibili individuate; tali protocolli sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività considerata sensibile:

- *Regolamentazione*: esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
- *Segregazione dei compiti*: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.
- *Ruoli e Funzioni*: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Come precedentemente indicato, nel corso della redazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono state analizzate, in un'apposita fase del progetto (*Risk Assessment*), le fattispecie di reato previste nel D. Lgs. 231/01; sulla base di tale analisi è emerso che

1) il rischio relativo alla commissione dei seguenti reati:

- Delitti contro l'industria e il commercio (Art.25-Bis.1 del D. Lgs. 231/01);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione (25-Quater del D. Lgs. 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art.25-Quater.1 del D. Lgs. 231/01);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-Novies del D. Lgs. 231/01)
- Frode in competizione sportiva (Art. 25-Quaterdecies del D. Lgs. 231/01);
- Contrabbando (Art. 25-Sexiesdecies del D. Lgs. 231/01);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-Septiesdecies del D. Lgs. 231/01);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-Duodecices del D. Lgs. 231/01);
- Delitti contro gli animali (Art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01);

appare remoto ovvero astrattamente ipotizzabile. Pertanto, al momento, non si ritiene opportuno prevedere per tali reati principi di comportamento e controllo all'interno della Parte Speciale del presente Modello.

2) il rischio relativo alla commissione dei seguenti reati:

- Reati Societari (Art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-Quinquies del D. Lgs. 231/01);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-Duodecices del D. Lgs. 231/01);
- Razzismo e Xenofobia (Art. 25-Terdecies del D. Lgs. 231/01);

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

- Reati Tributari (Art. 25-Quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01);

appare medio o alto, pertanto saranno previsti per tali reati principi di comportamento e controllo all'interno della Parte Speciale del presente Modello.

3) il rischio relativo alla commissione dei seguenti reati:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art.24 del D. Lgs. 231/01);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-Bis del D. Lgs. 231/01);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del D. Lgs. 231/01)¹;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio (Art.25 del D. Lgs. 231/01);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art.25-Bis del D. Lgs. 231/01);
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies del D. Lgs. 231/01);
- Reati inerenti alla Sicurezza sul Lavoro (Art. 25-Septies del D. Lgs. 231/01);
- Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.25-Octies del D. Lgs. 231/01);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-Octies 1 del D. Lgs. 231/01);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-Decies del D. Lgs. 231/01);
- Reati Ambientali (Art. 25-Undecies del D. Lgs. 231/01);

appare basso, ma attesa la trasversalità delle fattispecie ed il particolare disvalore delle stesse (nonché la gravità delle relative sanzioni e conseguenze), si ritiene opportuno prevedere per tali reati principi di comportamento e controllo all'interno della Parte Speciale del presente Modello.

¹ Limitatamente alla fattispecie di reato di Associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE A REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24, 25 e 25-bis del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

1. Le fattispecie di reato (artt. 24 e 25)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione e corruzione*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.)²

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (316 ter cod. pen.)³

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96³ si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col

² Nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste».

³ Nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»; al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)		Rev.: 0	
			Del:	

pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5); 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)⁴

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia attuata per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per 'erogazione pubblica' si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato o di Enti Pubblici.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter cod. pen.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali ovvero qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Codice penale)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Frode ai danni del fondo europeo agricolo (art. 2 Legge 23/12/1986 n. 198)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi,

⁴ Dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del Codice penale, in quanto compatibili.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.)

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cod. pen.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quarter cod. pen.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

A titolo esemplificativo, nell'ambito della partecipazione alla gara, le possibili condotte illecite possibili sarebbero quelle di:

- affidare incarichi professionali a soggetti esterni che possano svolgere, tramite la loro prestazione, azione corruttiva a vantaggio della Società o che possano agevolare illecitamente l'ottenimento dell'appalto;
- prevedere azioni corruttive nei confronti dell'ente che svolge servizio di interesse pubblico al fine dell'ottenimento dell'appalto.

Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

I reati di corruzione sopra indicati possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)		Rev.:	0
			Del:	

- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ecc.

A titolo esemplificativo il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- un provvedimento autorizzativo;
- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- la concessione/rilascio di una licenza;
- che i servizi offerti dalla società vengano preferiti ingiustamente rispetto a quelli delle altre Società concorrenti.

In particolare, il fine del reato potrebbe essere quello di ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell'ambito di un contenzioso.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 cod. pen. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Inoltre, è penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, poi, che la promessa di denaro o di altre utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0	
			Del:	

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Traffico illecito di influenze (art. 346 bis Codice penale)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Peculato (limitatamente al primo comma, art. 314 Codice penale)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Codice penale)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis Codice penale)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

1.1. Le fattispecie di reato (art. 25-bis)

L'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, disciplina la responsabilità degli enti per i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Tale categoria di reati, pur non rappresentando un'area di rischio prioritaria per il settore delle costruzioni e montaggi metallici, può assumere rilevanza nell'ambito delle attività amministrative e finanziarie di B&B MONTAGGI S.r.l.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero altera in qualsiasi modo monete genuine. È altresì punito chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, o le spende o le mette altrimenti in circolazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il peso o il valore, ovvero, rispetto alle monete alterate da altri, commette alcuno dei fatti previsti nella disposizione medesima. La fattispecie tutela l'integrità del sistema monetario contro manomissioni che ne compromettano il valore nominale.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Si configura quando taluno, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, o le spende o mette altrimenti in circolazione. La norma punisce anche le condotte di messa in circolazione di monete false senza partecipazione alla loro creazione.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 457 c.p.)

Il reato punisce la contraffazione della carta filigranata che serve per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, nonché l'acquisto, detenzione o alienazione della carta contraffatta. La fattispecie tutela la sicurezza della produzione di documenti di valore pubblico.

Falsificazione dei sigilli dello Stato e uso di sigilli falsificati (art. 459 c.p.)

Si realizza quando chiunque contraffà o altera sigilli dello Stato o comunque dell'Autorità pubblica, ovvero sigilli di un pubblico ufficiale, ovvero fa uso di tali sigilli contraffatti o alterati. La norma protegge l'autenticità degli atti e documenti pubblici attraverso la tutela dei sigilli ufficiali.

Contraffazione e uso di carta filigranata in uso per la fabbricazione di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Punisce specificamente la contraffazione della carta filigranata destinata alla produzione di valori di bollo e l'uso di tale carta contraffatta. La disposizione si inserisce nel più ampio sistema di tutela dei valori bollati e fiscali.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Il reato si configura per la mera fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrane, punzoni, matrici, cartoni o altri strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata dello Stato o di paesi esteri.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. La fattispecie completa il sistema di tutela dei valori bollati sanzionando anche l'utilizzo finale di documenti falsificati.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Il reato tutela la proprietà industriale punendo chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, ovvero brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

Punisce l'introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti con marchi o altri segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o alterati. La norma si applica anche a chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti medesimi.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Il reato si configura quando le condotte di falsificazione, alterazione o soppressione previste dal codice penale in materia di documenti hanno ad oggetto un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. La disposizione estende la tutela penale ai documenti digitali.

Falsificazione di documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 493-ter c.p.)

Il reato si configura quando chiunque forma falsamente ovvero altera un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, ovvero usa un documento informatico falso. La fattispecie estende al mondo digitale i tradizionali reati di falso documentale.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Questo reato riguarda l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di beni, denaro o altre utilità, nonché di imprese, quote societarie, azioni o cariche sociali, con il fine di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale, contrabbando o documentazione antimafia.

In particolare, la norma punisce, a meno che il fatto non costituisca un reato più grave, chi fittiziamente attribuisce ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di sottrarsi alle disposizioni legislative relative alle misure di prevenzione patrimoniali o al contrabbando, ovvero per agevolare la commissione di delitti quali la ricettazione, il riciclaggio o l'impiego di denaro o utilità di provenienza illecita.

2. Principi generali di comportamento

Al fine di mantenere basso il livello di valutazione dei rischi di commissione dei Reati considerati nella presente sezione, devono essere rispettate le seguenti indicazioni generali di comportamento:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- attuare qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- concludere contratti di consulenza o similari in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente attribuire incarichi o stipulare contratti di consulenza/prestazioni professionali;
- elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;
- accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
- utilizzare fornitori e partner non presenti all'interno della white-list;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

- assumere personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale (rapporti di lavoro subordinato);
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi aziendali;
- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25 e 25-bis del D. Lgs. 231/2001, per le quali si rimanda all'apposito allegato.

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

PROCESSO COMMERCIALE E AMMINISTRAZIONE (GESTIONE RELAZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI)

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**:

- sia promesso denaro o altre utilità a soggetti riconducibili la Pubblica Amministrazione o privati in cambio di determinati favori o indebiti vantaggi;
- sia fornisca documentazione non veritiera o incompleta per ottenere autorizzazioni nell'ambito dell'esecuzione delle attività;
- sia prodotta documentazione falsa o incompleta in relazione alle richieste avanzate in fase di verifica ispettiva da parte di Enti della Pubblica Amministrazione e privati.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- i soggetti aziendali che intrattengono relazioni istituzionali con soggetti pubblici e privati devono essere appositamente autorizzati, nell'ambito delle mansioni attribuite;
- i soggetti che intrattengono tali relazioni devono attenersi rigorosamente a principi di onestà, correttezza, trasparenza e veridicità;
- tutti gli incontri con Enti pubblici e privati, potenziali partner e fornitori devono essere condivisi all'interno delle varie funzioni aziendali coinvolte, anche attraverso l'utilizzo di verbali e/o e-mail contenenti la descrizione degli argomenti discussi e delle decisioni prese;
- eventuali negoziazioni con soggetti pubblici e privati devono essere condotte dal Presidente.

Inoltre, è fatto divieto di:

- promettere o elargire denaro all'interlocutore;
- ricevere o elargire denaro, omaggi, o regali che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

- fornire o promettere informazioni riservate.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

PROCESSO COMMERCIALE E AMMINISTRAZIONE (AMBITO PATRIMONIALE)

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, si utilizzi il patrimonio della Società (vendita, permuta, cessione in locazione di beni ecc.), al fine di trarre un illecito vantaggio nell'ambito delle relazioni con soggetti ed Enti pubblici e privati.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- qualsiasi operazione di gestione di beni mobili e immobili deve rispettare quanto previsto dallo Statuto della Società, dai regolamenti interni e da eventuali norme generali vigenti in materia e applicabili;
- l'identificazione di eventuali beni mobili e immobili che potrebbero essere oggetto di vendita, permuta, dismissione, cessione, ecc. deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione;
- l'autorizzazione all'avvio delle trattative viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di tale processo decisionale è necessario che sia prodotta e archiviata la documentazione che attesti le motivazioni poste alla base dell'operazione;
- qualsiasi operazione deve essere effettuata sulla base di una valutazione oggettiva del valore di mercato del bene;
- le operazioni devono essere eventualmente analizzate e verificate dal punto di vista legale da un professionista incaricato, compresi i contratti di cessione, permuta, dismissione, locazione (ecc.) degli immobili, nel pieno rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti interni.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

GESTIONE DEL PERSONALE

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, si assuma personale al fine di prestare utilità ad un soggetto ed ottenere per questo altri vantaggi; ovvero nell'ambito della gestione amministrativa non siano rispettate le normative previste.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Selezione e Assunzione

- le esigenze di personale devono essere valutate dalla Direzione sulla base delle effettive esigenze organizzative;
- deve essere effettuata una raccolta strutturata delle informazioni riguardanti il candidato (acquisizione di curriculum vitae, titoli, referenze, casellario giudiziale, carichi pendenti, ecc.);
- qualora, nell'ambito degli accertamenti sopra citati, siano riscontrate criticità, deve essere valutata attentamente la possibilità di ricorrere ad altre candidature;
- la documentazione deve essere conservata presso gli uffici della Società;
- in caso di assunzione, deve essere erogata la formazione necessaria in relazione alle specifiche mansioni attribuite e in materia di sicurezza e ambiente;
- le attività formative devono essere aggiornate periodicamente in relazione alle mansioni svolte, a eventuali normative di riferimento e in relazione al livello di rischio della mansione stessa;
- deve essere oggetto di attenta valutazione l'opportunità di assumere candidati collegati da relazioni di parentela con i Soci ovvero con altri dipendenti della Società, qualora gli stessi non apporteranno alcuna attività operativa, ovvero non siano in possesso di specifiche competenze necessarie.

Gestione Amministrativa

- la retribuzione è correlata unicamente alla prestazione lavorativa, sulla base di quanto contrattualmente previsto;
- i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con metodi tracciabili (bonifico bancario);
- la redazione delle buste paga deve rispettare la normativa vigente;
- devono essere monitorati i lavoratori con permesso di soggiorno a scadenza;
- eventuali straordinari devono essere preventivamente autorizzati a fronte di una opportuna motivazione.

Inoltre, l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette deve rispettare rigorosamente gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa stessa; i rapporti con gli Enti pubblici (es. INPS) deve essere gestito secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicità.

Utilizzo di Beni Strumentali di proprietà della Società

- i beni strumentali devono essere gestiti secondo una procedura / prassi interna di assegnazione, tenendo conto della mansione;
- i beni strumentali devono essere utilizzati in funzione delle finalità per i quali sono stati assegnati, secondo logiche di buona gestione;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro devono essere stabilite le modalità di restituzione;
- furti, malfunzionamento o smarrimenti devono essere segnalati tempestivamente dal personale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

Fondi per attività di Formazione interna: domanda di progetto e rendicontazione

In relazione all'ambito di riferimento del finanziamento / contributo pubblico necessario alla Società, i soggetti preposti (anche esterni) effettuano l'identificazione e l'analisi dei bandi ritenuti interessanti, occupandosi altresì della redazione dei certificati/documenti richiesti dal bando.

Le attività devono rispettare i seguenti principi di controllo:

- presentare dichiarazioni veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi o sovvenzioni;
- destinare le somme di cui al punto precedente unicamente per gli scopi per le quali sono state erogate.

Inoltre, sono stabiliti i seguenti principi:

- devono essere identificati i soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per la richiesta di finanziamenti agevolati;
- deve essere verificato il possesso dei requisiti ovvero dei parametri richiesti per l'ottenimento del finanziamento o contributo;
- devono essere effettuati controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati all'Ente pubblico.

Inoltre, la rendicontazione delle attività finanziate dovrà rispondere ai seguenti ulteriori principi di controllo:

- Competenza: essere sostenute nel periodo di realizzazione del progetto (salvo diversa indicazione prevista dal bando);
- Inerenza: rientrare nelle categorie di spesa definite dal bando/progetto ed essere congrue con le finalità e contenuti del progetto;
- Correttezza: essere calcolate in conformità con le specifiche previste dal bando/progetto,
- Idoneità: essere documentate ed effettuate regolarmente sulla base delle regole contabili e fiscali.

Nell'ambito delle attività descritte devono essere rispettati i regolamenti e le procedure interne relative all'uso corretto degli strumenti informatici.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

AMMINISTRAZIONE (RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ)

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**:

- sia promesso denaro o altre utilità a soggetti riconducibili la Pubblica Amministrazione o privati in cambio di determinati favori o indebiti vantaggi;
- sia fornisca documentazione non veritiera o incompleta per ottenere autorizzazioni nell'ambito dell'esecuzione delle attività.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per la rendicontazione delle attività:

- la gestione dei rapporti con soggetti pubblici e privati è tenuta a criteri di correttezza, trasparenza e tenuta della documentazione;
- i soggetti che gestiscono i rapporti commerciali con i clienti devono essere autorizzati;
- eventuali fasi negoziali con i clienti devono essere autorizzate e condotte secondo criteri di correttezza, trasparenza e tenuta della documentazione;
- le fatture attive devono essere emesse previa verifica:
 - delle prescrizioni indicate nel contratto;
 - della merce effettivamente consegnata;
 - delle valorizzazioni espresse nei preventivi approvati;
- devono essere effettuati i dovuti controlli su tutte le voci di spesa presenti nella rendicontazione finale;
- eventuali anomalie devono essere segnalate tempestivamente ai referenti contabili della Società;
- tutti i documenti devono essere firmati / vistati dai soggetti in possesso di idonei poteri.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

APPROVVIGIONAMENTO

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, siano acquistati beni o servizi ovvero siano effettuati falsi affidamenti per consulenze tramite soggetti collegati con la Pubblica amministrazione; ovvero nei casi in cui omaggi, liberalità, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni siano effettuati al fine di ricevere un vantaggio.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze

- deve essere adottato e aggiornato un apposito albo fornitori di beni/servizi, la cui iscrizione preveda un “processo di qualifica”;
- in caso di indagine di mercato, laddove possibile (es. il bene/servizio/consulenza è prodotto/distribuito/fornito da più soggetti) deve essere prevista l’individuazione di tre preventivi comparabili;
- le offerte pervenute devono essere oggetto di una valutazione comparativa condotta in base a criteri di qualità, economicità ed esperienza oltre ai requisiti di onorabilità;
- i soggetti privi dei requisiti di onorabilità non possono collaborare con la Società;
- i contratti devono essere firmati da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli uffici preposti che si occupano della gestione amministrativa devono verificare la coerenza della fattura ricevuta con quanto indicato all’interno del contratto sottoscritto e dell’ordine effettuato;
- tutti i documenti legali relativi agli approvvigionamenti (contratti, atti di causa, ecc.) devono essere conservati presso gli uffici della Società;
- nei processi di selezione dei fornitori deve essere valutata la capacità degli stessi di gestire tutti gli aspetti applicabili connessi alle normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente (es: richiesta procedure interne, modalità operative, personale qualificato, ecc..).

Gestione degli incarichi di consulenza

Devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- è necessaria la formalizzazione della richiesta di consulenza con la relativa documentazione dei motivi che ne hanno reso necessaria l’attivazione;
- è vietato affidare consulenze a pubblici funzionari o ex pubblici funzionari o soggetti incaricati di pubblica funzione o loro parenti o affini;
- la definizione del compenso da corrispondere al consulente deve riferirsi, laddove ritenuto possibile e/o necessario, al tariffario standard di riferimento dell’Ordine professionale di appartenenza;
- è vietato il pagamento dei consulenti in contanti, a mezzo di titoli al portatore o a soggetto diverso.

Partnership - Verifica dei Requisiti

Per quanto riguarda le verifiche documentali su eventuali partner, sarà necessario richiedere di produrre o attestare informazioni (anche sotto forma di autodichiarazione), a titolo esemplificativo e non esaustivo, sui seguenti ambiti:

- casellario del Tribunale competente;
- carichi pendenti;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EXD. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

- visura storica della C.C.I.A.A.;
- certificazione DURC (regolarità contributiva);
- iscrizione white-list.

Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

È vietato promettere, corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, sotto forme diverse di contribuzioni o liberalità (es: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità), pagamenti o benefici materiali (somme o beni), di qualsiasi entità o valore, a terzi, per favorire gli interessi della Società.

Omaggi e atti di cortesia commerciale o di ospitalità sono consentiti purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, tali da non compromettere la reputazione di una delle parti.

Spese di Rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono sostenute unicamente dall'Amministratore o da personale da questo autorizzato. Le spese devono essere rendicontate con appositi giustificativi e il relativo rimborso deve essere vagliato e approvato.

Gestione del magazzino

- tutte le movimentazioni dei materiali in magazzino devono essere tempestivamente registrate;
- i movimenti devono essere monitorati da una figura specificatamente individuata al fine di rilevare movimentazioni anomale, per quantità o frequenza;
- l'inventario fisico del magazzino e la quadratura con i dati a sistema e con quelli contabili, deve essere effettuato almeno annualmente;
- la rettifica dei valori contabili a sistema generati da eventuali differenze inventariali richiedono approfondimenti specifici al fine di valutarne la veridicità.

Nell'ambito delle attività descritte devono essere rispettati i regolamenti e le procedure interne relative all'uso corretto degli strumenti informatici.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

AMMINISTRAZIONE (ADEMPIMENTI FISCALI)

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, si commettano irregolarità in materia tributaria e fiscale, con riferimento alla gestione di somme derivanti da risparmi fiscali fraudolenti impiegati in attività economiche o speculative, ovvero nel caso in cui si percepiscano fondi pubblici destinati a specifiche attività (es. per attività di formazione), impiegando tali fondi diversamente e attestando requisiti e dati non veritieri al fine di ottenere le conseguenti detrazioni fiscali.

Controllo

Adeempimenti fiscali periodici e annuali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26/10/2019 è stato pubblicato il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

L’art. 39, comma 2 del Decreto ha allargato il catalogo dei reati presupposto ex. D.lgs. 231/01 introducendo l’art. 25 -quinquiesdecies (Reati tributari).

Inoltre, il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75** recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”, il quale ha ampliato le fattispecie di reato di cui all’art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01.

In particolare, devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

Ciclo passivo

- gli anagrafici fornitori devono essere costantemente aggiornati;
- ogni fornitore deve essere qualificato;
- ogni tipologia di fornitura deve essere classificata (spesabile / capitalizzabile);
- devono essere applicati i dovuti controlli nell’iter di approvazione degli ordini di acquisto;
- devono essere applicati controlli specifici per eventuali ordini processati al di fuori delle procedure standard;
- devono essere effettuati i dovuti abbinamenti tra fattura e ordine;
- ogni pagamento deve essere preventivamente autorizzato;
- devono essere applicati controllo automatici sulla correttezza delle informazioni inserite all’interno del sistema informatico utilizzato (es. n. partita IVA, fatture duplicate, tax coding e codici IVA, tipologia prodotto, ecc.).

Calcolo delle imposte

- il personale addetto deve essere oggetto di costante formazione;
- devono essere riconciliati i conti fiscali ed effettuato il controllo poste indetraibili / indeducibili;
- devono essere effettuate le giuste valutazioni relative alle variazioni in aumento / diminuzione;
- devono essere effettuate le giuste valutazioni relative alle perdite pregresse e alle imposte anticipate e differite;
- il calcolo delle imposte deve rispettare la vigente normativa (TUIR, normativa nazionale e locale, giurisprudenza tributaria);
- devono essere rispettati rigorosamente i termini di legge per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e conservate le ricevute di invio delle stesse;
- i rapporti con l’Amministrazione Finanziaria devono essere conformati a principi di correttezza, buona fede e collaborazione, rispettando eventuali accordi intrapresi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

Nell'ambito delle attività descritte devono essere rispettati i regolamenti e le procedure interne relative all'uso corretto degli strumenti informatici.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

AMMINISTRAZIONE (GESTIONE FINANZIARIA)

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, si prometta denaro o altre utilità a soggetti della Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di trarne indebiti vantaggi o favori.

Controllo

Gestione delle risorse finanziarie

- devono essere utilizzati unicamente strumenti di pagamento tracciabili;
- solamente l'Amministratore è autorizzato all'apertura/chiusura di conti correnti e all'ampliamento di fidi.

Inoltre, sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Flussi in uscita

- le fatture sono ricevute tramite il sistema di interscambio;
- i pagamenti possono essere effettuati solo se relativi all'effettivo svolgimento di una lecita attività aziendale, chiaramente identificata in accordi contrattuali e descritta in modo dettagliato in un documento giustificativo;
- il pagamento di una fattura può essere effettuato soltanto dopo che la funzione richiedente ha accettato i bene o il servizio reso e che la fattura sia stata registrata;
- i pagamenti possono essere effettuati solo a favore della controparte contrattuale;
- in nessun caso la Società effettua pagamenti in contanti, se non per importi di modico valore, per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dalla controparte e in luogo diverso da quello indicato nel contratto;
- la figura che gestisce i pagamenti non deve trasferire o sostituire denaro se non è certa della lecita provenienza, ovvero compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione;
- note di credito e di debito possono essere esclusivamente emesse a fronte di documentati errori nella fatturazione ovvero reclami pervenuti dai clienti.

Flussi in entrata

- ciascun incasso deve essere abbinato ad una specifica partita, e deve trovare adeguata giustificazione;
- le operazioni che comportano flussi in entrata devono essere effettuate con mezzi idonei a garantire la tracciabilità dell'operazione stessa (es. causale espressa, indicazione del soggetto ordinante, ecc.).

Gestione delle carte di credito aziendali e di altri strumenti di pagamento

- la Società utilizza unicamente i seguenti strumenti di pagamento: bonifico, carte di pagamento, assegno;
- tutte le carte di credito aziendali / carte prepagate / bancomat devono prevedere finalità dell'utilizzo, criteri di assegnazione, limiti di utilizzo e modalità di rendicontazione;
- devono essere effettuate periodicamente, nel più breve tempo possibile, le riconciliazioni delle carte di credito / carte prepagate / bancomat;
- la Società utilizza assegni bancari unicamente in via eccezionale e unicamente nella persona dell'Amministratore;

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

- i bonifici bancari devono essere utilizzati secondo le modalità previste dal presente Modello, utilizzando i conti correnti della Società di usuale utilizzo.

Gestione dei crediti

- devono essere stabilite le modalità (es. sollecito verbale o scritto, ecc.) attraverso le quali attuare la procedura di recupero del credito;
- deve essere garantita la tracciabilità delle informazioni gestite nel corso del contenzioso nonché dei soggetti coinvolti.

Gestione della piccola cassa

- i pagamenti effettuati tramite la cassa sono riferiti unicamente a spese ordinarie e di modico valore (es. spese postali, quotidiani, certificati / visure in camera di commercio, multe, ecc.);
- la giacenza media deve essere costante nel tempo e di modico valore;
- è vietata l'erogazione e la contabilizzazione di anticipi di denaro in contanti ai dipendenti;
- deve essere effettuata la quadratura, almeno mensile, delle uscite;
- ogni spesa deve essere registrata a livello contabile;
- tutte le richieste di prelievo / pagamento devono essere autorizzate dal soggetto responsabile della cassa (Amministratore).

Rimborsi spese

- eventuali spese di trasferta / rappresentanza devono essere preventivamente autorizzate;
- devono essere verificati i giustificativi delle spese sostenute e la coerenza delle stesse con la trasferta / spesa effettuata;
- l'autorizzazione al rimborso deve essere approvata da un soggetto in possesso di idonei poteri;
- i rimborsi delle spese di trasferta e rappresentanza devono essere opportunamente documentati.

Nell'ambito delle attività descritte devono essere rispettati i regolamenti e le procedure interne relative all'uso corretto degli strumenti informatici.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

AMMINISTRAZIONE (AMBITO LEGALE)

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, si prometta denaro o altre utilità ad un Pubblico Ufficiale, ad un Magistrato ovvero ad un terzo soggetto:

- per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo;
- per incidere in senso favorevole sulle vicende processuali in cui l'Ente è parte in causa o ha un interesse.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- la decisione di affidare un incarico ad un legale deve essere presa dall'Amministratore;
- la formalizzazione dell'incarico a consulenti legali esterni deve essere garantita dall'emissione di una lettera d'incarico;
- deve essere utilizzato di un tariffario standard per la definizione del compenso da corrispondere;
- la gestione dei contenziosi si ispira ai più ferrei principi di legalità, correttezza e trasparenza;
- le attività preliminari alla gestione delle fasi di contenzioso devono prevedere una accurata verifica della fondatezza delle informazioni, acquisendo tutta la documentazione utile per l'istruttoria interna;
- deve essere prodotta evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta dal legale incaricato e sulle spese addebitate, al fine di verificare la conformità al contratto;
- l'eventuale documentazione da inviare all'autorità giudiziaria (mezzi probatori, atti di causa, scritti difensivi, ecc.) deve essere verificata da parte dell'Amministratore;
- unicamente l'Amministratore e il legale incaricato possono interfacciarsi con persone e/o Enti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

AMMINISTRAZIONE (VERIFICHE ISPETTIVE)

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per la gestione delle verifiche ispettive:

Verifiche Ispettive

Le verifiche ispettive da parte di Enti della Pubblica Amministrazione possono essere eseguite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti soggetti:

- ARPA, ASL, Forze pubbliche di sicurezza (Vigili del Fuoco, Polizia Municipale), ecc.;
- Regioni e Comuni, Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, ecc.

La gestione delle visite ispettive deve avvenire secondo specifiche modalità finalizzate ad assicurare la correttezza e la trasparenza dei rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, deve essere garantita la tracciabilità delle comunicazioni, delle decisioni prese e degli esiti dell'attività in oggetto.

Devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- il personale coinvolto deve mettere a disposizione le proprie conoscenze e fornire tutta la documentazione richiesta durante la visita ispettiva;
- il/i soggetto/i coinvolto/i in una verifica ispettiva deve/devono darne comunicazione all'Amministratore comunicando l'oggetto dell'ispezione in programma, la data, il luogo, ecc.;
- nel caso in cui dall'attività ispettiva siano riscontrate particolari criticità viene subito informato l'Amministratore e l'Organismo di Vigilanza;
- tutti i documenti redatti e/o sottoscritti durante lo svolgimento della verifica ispettiva devono essere conservati in appositi archivi presso gli uffici della Società.

Inoltre, i soggetti coinvolti nelle attività di verifica **non devono**:

- influenzare l'azione o le tesi dell'ispettore al fine di indurlo a tralasciare criticità emerse;
- favorire indebitamente gli interessi della Società, inducendo con violenza o minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, a tacere o a mentire la persona chiamata a rendere dichiarazioni all'ispettore;
- omettere informazioni richieste dall'ispettore, al fine di ostacolare l'esercizio delle sue funzioni;
- chiedere o indurre l'ispettore a trattamenti di favore per la Società.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE B **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

(art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0	
			Del:	

1. Le fattispecie di reato (art. 24 bis)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24 Bis (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatori, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
- in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater.1 c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

2. Principi generali di comportamento

A tutti i Destinatari è fatto divieto di:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- ai dipendenti ed amministratori di installare nella rete aziendale un proprio software;
- ai dipendenti ed amministratori di installare nella rete aziendale un proprio software che possa impedire o interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche;
- installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

- scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione;
- utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui.

A tutti i soggetti è fatto obbligo:

- all'Amministratore del Sistema di denunciare eventuali accessi al sistema informatico aziendale anomali o non autorizzati;
- ai dipendenti ed amministratori di attenersi ai protocolli previsti nel presente Modello relativi all'utilizzo dei sistemi informatici;
- di rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001.

GESTIONE DEL PERSONALE

Le attività sono regolamentate nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE (ADEMPIMENTI FISCALI, GESTIONE FINANZIARIA)

Le attività sono regolamentate nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

TUTTI I PROCESSI (SISTEMI INFORMATICI)

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

TUTTI I PROCESSI (SISTEMI INFORMATICI)

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, vi sia la violazione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza nell'ambito della trasmissione di:

- dichiarazioni fiscali ovvero altri adempimenti fiscali periodici e annuali;
- comunicazioni inerenti al rapporto di lavoro;
- domande per l'ottenimento di contributi pubblici o di finanziamenti europei;

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

ovvero, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale siano compiuti degli atti illeciti quali intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni e di firme contrattuali anche attraverso l'uso della "firma digitale".

Controllo

La Società ha aggiornato la propria documentazione interna in riferimento al trattamento dei dati personali di persone fisiche, in coerenza alla normativa vigente, tra cui il Regolamento Europeo n. 676/2016 (GDPR) e il Codice Privacy come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- deve essere nominato un Responsabile di Sistema munito di apposita delega;
- devono essere implementati dei controlli sull'accesso ai dati e alle informazioni che garantisca la riservatezza e l'integrità;
- deve essere predisposto e aggiornato un inventario delle risorse hardware in uso, eventuali furti devono essere tempestivamente comunicati al Responsabile di Sistema;
- devono essere pianificate periodicamente le attività di backup dei dati contenuti all'interno dei server aziendali;
- la firma digitale deve essere riservata al Legale Rappresentante ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che la utilizza unicamente per i fini prestabiliti.

Manutenzione

- eventuali sessioni di manutenzione ordinarie e straordinarie devono essere autorizzate ed eseguite nell'ambito di un piano di lavoro prestabilito;
- ogni attività di manutenzione deve essere registrata e documentata, compresi i soggetti che vi hanno partecipato (anche se appartenenti a società esterne) e le attività svolte.

Controllo degli accessi

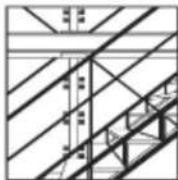
- devono essere stabiliti differenti livelli di accesso e attribuiti codici personali, con differenti livelli di informazioni accessibili;
- gli accessi devono essere monitorati da soggetti autorizzati.

Prevenzione dalle frodi

- devono essere adottati strumenti e infrastrutture tecnologiche adeguate, che prevedano l'utilizzo e la diffusione di sistemi antivirus e modalità sicure per lo scambio e l'acquisizione delle informazioni e dei dati tramite "e-mail" e connessioni ai siti "web";
- eventuali e/o improvvisi malfunzionamenti dei sistemi informatici devono essere tempestivamente comunicati al Responsabile di Sistema e all'Organismo di Vigilanza.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.



B&B
Montaggi s.r.l.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**
(EX D. LGS. 231/01)

Rev.:

0

Del:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE C DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(art. 24 Ter del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)		Rev.:	0
			Del:	

1. Le fattispecie di reato (art. 24 ter)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24 Ter (*Delitti di criminalità organizzata*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove

del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 1 L. 895/1967

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro"".

Art. 2. L. 895/1967

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".

Art. 2-bis. L. 895/1967

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3. L. 895/1967

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 3, primo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".

Art. 4. L. 895/1967

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 200.000 a lire 2 milioni.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter, del Codice penale;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d) che "all'articolo 4, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro"".

Art. 6. L. 895/1967

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

Art. 23. L. 110/1975

Sono considerate clandestine:

- 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
- 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11;

È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera o)) che "all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro";
- 2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro";
- 3) al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro".

2. Principi generali di comportamento

Agli esponenti della Società è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e conformato al rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché della normativa interna vigente, in tutte le attività e i processi ritenuti "sensibili", anche in via strumentale od agevolativa, alla commissione dei reati di cui all'art. 24 ter;
- adottare ogni opportuna cautela e conformarsi alle prescrizioni del Codice Etico regolante l'instaurazione ed il mantenimento di relazioni con Terzi con i quali siano instaurate relazioni nell'esercizio dell'attività istituzionale.

In particolare:

- osservare e adempiere gli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/2007 come parzialmente modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 circa l'identificazione della Clientela, procedendo alla profilatura della stessa, nonché all'effettuazione di una costante valutazione del profilo economico-finanziario e alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette;
- operare la selezione, valutazione e cura dei rapporti con i Fornitori di beni, di servizi (anche finanziari) e di operare nel rispetto delle prescrizioni di legge e della normativa sugli Appalti pubblici laddove applicabile;
- monitorare l'esecuzione dei contratti stipulati, tenendo conto di: i) profilo soggettivo del Terzo (es. esistenza di precedenti penali e reputazione); ii) comportamento (ad es. mancata o ritardata presentazione di dati e documenti aziendali, finanziari e fiscali); iii) profilo economico-patrimoniale della controprestazione richiesta al Terzo (es. modalità di pagamento inusuali, ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione economica e finanziaria); iv) dislocazione territoriale del Terzo (es. sede in Paese caratterizzato da regime fiscale privilegiato, o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi Antiriciclaggio);
- osservare e adempiere le prescrizioni della normativa interna regolante la selezione,

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

l'instaurazione e la gestione di rapporti con Partners commerciali e soggetti con i quali si condividano affari, iniziative e progetti anche di marketing e promozione della propria immagine commerciale e dei propri servizi;

- documentare e registrare in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie della Società;
- assumere ogni opportuna cautela nell'utilizzo di sistemi di pagamento di Fornitori e Terzi, in particolare mediante carte di credito/debito, carte prepagate, ovvero mediante operazioni di pagamento elettronico, anche transfrontaliere.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto espresso divieto di:

- effettuare operazioni di sponsorizzazione o liberalità, anche correlate ad eventi, con Terzi soggetti pubblici o privati, non debitamente autorizzate e senza evidenza documentale e tracciamento dei flussi finanziari;
- nei rapporti intrattenuti con Intermediari Finanziari e con i soggetti di cui all'art. 3, d.lgs. 25 maggio 2007 n. 90 recante modifica parziale del d.lgs. n. 231/2007, tenere comportamenti che impediscano od ostacolino l'adempimento da parte loro degli obblighi di identificazione dei soggetti (e dei beneficiari finali dell'operazione), di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette;
- realizzare operazioni di usura o, comunque, in violazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 108/1996, al regolamento attuativo di cui al d.p.r. n. 315/1997 salvo altre;
- corrispondere - in qualsiasi forma anche in via indiretta – ovvero organizzare la raccolta di contributi, donazioni, liberalità; effettuare sponsorizzazioni o concedere agevolazioni creditizie a partiti politici, a organizzazioni politiche, anche locali ovvero internazionali, ad associazioni e a comitati se non nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di finanziamento delle organizzazioni politiche.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001.

Sono incluse in tale area di rischio tutte le aree sensibili presenti nella mappatura se commesse da tre o più persone.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE D REATI SOCIETARI

(artt. 25 ter e 25-sexies del D. Lgs. 231/2001)

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

1. Le fattispecie di reato (art. 25 ter)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'Art. 25 Ter (*Reati societari*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)		Rev.: 0	
			Del:	

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata attuata la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto in interessi (art. 2629 bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (2635 3c c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle già menzionate autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

1.1. Le fattispecie di reato (art. 25-sexies)

L'articolo 25-sexies del Decreto Legislativo 231/2001, introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i cosiddetti "reati di abuso di mercato".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

Questa categoria di reati comprende le condotte illecite che alterano la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari, minando la fiducia degli investitori e compromettendo l'efficienza del sistema economico nel suo complesso.

La disciplina normativa è dettagliatamente regolata dal Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998), a cui si affiancano aggiornamenti e specifiche introdotte dal D.Lgs. n. 107/2018 in materia di mercati degli strumenti finanziari. Per B&B MONTAGGI S.r.l., pur non essendo una società quotata, questi reati possono assumere rilevanza in relazione alla gestione di informazioni societarie riservate e ai rapporti con il sistema finanziario.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

L'articolo 184 del Testo Unico della Finanza punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente, oppure dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, acquista, vende o compie altre operazioni su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime. La fattispecie punisce inoltre chi comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'incarico, o raccomanda o induce altri a compiere operazioni utilizzando le informazioni privilegiate.

Per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. La norma tutela l'integrità del mercato impedendo che alcuni soggetti possano trarre vantaggi impropri dalla conoscenza anticipata di informazioni rilevanti.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

L'articolo 185 del TUF disciplina il reato di manipolazione del mercato, che si configura quando chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. La fattispecie comprende sia le condotte di diffusione di informazioni false o fuorvianti sia le operazioni fittizie volte a creare movimenti artificiali nei prezzi degli strumenti finanziari.

La manipolazione può avvenire attraverso varie modalità: diffusione di rumors non veritieri, operazioni di acquisto e vendita coordinate per creare movimenti artificiali dei prezzi, divulgazione di analisi o raccomandazioni di investimento basate su informazioni false o fuorvianti. L'elemento comune è la capacità di tali condotte di alterare artificialmente le dinamiche naturali di formazione dei prezzi sul mercato.

Abuso di informazioni privilegiate - sanzioni amministrative (art. 187-bis TUF)

L'articolo 187-bis del TUF disciplina il regime sanzionatorio amministrativo per l'abuso di informazioni privilegiate, prevedendo sanzioni pecuniarie che si affiancano a quelle penali previste dall'art. 184. Il regime sanzionatorio amministrativo consente alle autorità di vigilanza di intervenire più rapidamente rispetto al procedimento penale, applicando sanzioni che possono raggiungere importi molto significativi.

Le sanzioni amministrative sono commisurate alla gravità della violazione, all'eventuale reiterazione, all'opera svolta dal soggetto per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione e alla personalità del trasgressore. Per le persone giuridiche, le sanzioni possono essere particolarmente severe e includere anche misure accessorie come la pubblicazione del provvedimento.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

Manipolazione del mercato - sanzioni amministrative (art. 187-ter TUF)

L'articolo 187-ter del TUF prevede il regime sanzionatorio amministrativo per la manipolazione del mercato, stabilendo sanzioni pecuniarie per chi pone in essere le condotte descritte dall'art. 185. Anche in questo caso, il sistema sanzionatorio amministrativo si affianca a quello penale, consentendo alle autorità di vigilanza un intervento più tempestivo ed efficace.

Le sanzioni per manipolazione del mercato sono particolarmente severe, considerando che tali condotte compromettono direttamente il funzionamento efficiente dei mercati finanziari. L'importo delle sanzioni varia in funzione della gravità della violazione e può essere aumentato fino al triplo in presenza di circostanze aggravanti specifiche.

Comunicazioni inesatte (art. 187-ter.1 TUF)

L'articolo 187-ter.1 del TUF, inserito per rafforzare la trasparenza nelle comunicazioni societarie, punisce chi nelle comunicazioni previste dalla normativa sui mercati finanziari, espone fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto al quale si riferisce la comunicazione, ovvero omette fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione medesima, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie tutela l'affidabilità delle informazioni che circolano sui mercati, garantendo che gli investitori possano prendere decisioni informate sulla base di dati veritieri. La norma si applica a tutte le comunicazioni che possono influenzare le decisioni di investimento, indipendentemente dal mezzo utilizzato per la loro diffusione.

Ulteriori disposizioni sanzionatorie (art. 187-quinquies D.Lgs. n. 107/2018)

L'articolo 187-quinquies, introdotto dal D.Lgs. n. 107/2018 di recepimento della direttiva MiFID II, stabilisce ulteriori sanzioni amministrative per le violazioni in materia di abusi di mercato, rafforzando l'arsenale sanzionatorio a disposizione delle autorità di vigilanza. La norma introduce sanzioni specifiche per alcune condotte che, pur non configurando reati, possono compromettere l'integrità e l'efficienza dei mercati finanziari.

Le nuove sanzioni si inseriscono nel quadro di armonizzazione europea della disciplina degli abusi di mercato, garantendo che tutti gli Stati membri dispongano di strumenti sanzionatori adeguati e proporzionati per contrastare le condotte lesive dell'integrità dei mercati.

2. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, i soggetti aziendali e gli outsourcer coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili ed al rispetto delle procedure aziendali di riferimento laddove applicabili.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

È fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio relazioni, prospetti o dati falsi e lacunosi; in ogni caso non rispondenti alla realtà, alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti di Bilancio;
- inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenuti nei prospetti rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, attuando atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere un proprio interesse specifico e personale da parte di un amministratore, in relazione ad una particolare operazione della Società.

Inoltre, ai fini dell'applicazione delle regole e per mantenere basso il livello di valutazione dei rischi di commissione dei Reati considerati nella presente sezione, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- astenersi dall'attuare condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi.

Al fine di prevenire le ipotesi di corruzione tra privati, inoltre, ai destinatari del Modello è vietato:

- compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse clienti, fornitori, consulenti ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati;
- distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice Etico, o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per la Società. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

valore e che non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri o per indurli a violare i loro obblighi d'ufficio o di fedeltà (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche e gestiti secondo i protocolli previsti dal presente Modello;

- riconoscere, in favore di fornitori, consulenti e/o collaboratori esterni, partner commerciali e comunque di soggetti che intrattengono rapporti con la Società, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

E' dovere dei Destinatari, qualora vengano a conoscenza di fatti o notizie riguardanti qualsiasi violazione (presunta o accertata con riferimento in particolare a pratiche corruttive nei confronti di soggetti che intrattengono rapporti con la Società) del Modello, ai sensi di quanto previsto dal Codice Etico, parte integrante del presente Modello, di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità definite con quest'ultimo e fermo restando il principio di tutela del denunciante, anche con garanzia di anonimato, e del denunciato verso il quale la Società ha obbligo di informazione rispetto ai contenuti della denuncia stessa.

Per la prevenzione dei reati relativi alla formazione del bilancio è necessario che la procedura seguita in azienda o dall'Outsourcer preposto garantisca:

- l'adozione di un manuale delle procedure contabili con previsione di costante aggiornamento per il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter cod. civ. e del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss. Cod. civ.);
- la trasmissione dei dati contabili per via informatica, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;
- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili e delle relative modalità di applicazione;
- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie;
- l'obbligo per gli amministratori di comunicare tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 cod. civ.

Gestione delle risorse finanziarie

Sono obbligatori:

- a) l'autorizzazione congiunta dei Soci Amministratori per l'apertura di conti bancari;
- b) la decisione congiunta dei Soci Amministratori per operazioni superiori ad euro 5.000;
- c) le riconciliazioni degli estratti conto con le risultanze contabili;
- d) il divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti bancari dell'impresa, ad eccezione della cassa nei limiti prestabiliti.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSI COMMERCIALI, APPROVVIGIONAMENTO, AMMINISTRAZIONE

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

AMMINISTRAZIONE

L'attività di gestione della governance societaria deve garantire:

- la tutela sia della persona giuridica che delle persone fisiche dai vari rischi cui si va incontro per una non corretta gestione delle attività;
- un monitoraggio dell'assetto e della composizione societaria nel suo complesso;
- misure organizzative volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001 e norme correlate, ed a scongiurare la c.d. "colpa organizzativa" della Società

L'obiettivo è quello di garantire che le attività siano condotte anche nel rispetto delle varie normative di riferimento.

In particolare, devono essere rispettati i seguenti protocolli:

- devono essere bilanciati in maniera corretta i poteri nell'ambito dell'assetto e della composizione societaria;
- devono essere attribuiti ruoli certi e chiare responsabilità;
- non devono essere assunte scelte che sfocino, anche involontariamente, in rischi per la Società;
- devono essere osservate tutte le disposizioni di legge tutelanti l'integrità e l'effettività del capitale sociale, allo scopo di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- deve essere assicurato il buon andamento della Società, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione;
- devono essere rispettati lo Statuto e i Regolamenti vigenti in tutte le attività / operazioni intraprese dalla Società;
- devono essere effettuate, con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni richieste dalle Autorità di Controllo;
- tutti gli atti, le dichiarazioni e le informazioni rese alle società terze o agli Enti della Pubblica Amministrazione, nonché la documentazione trasmessa alle stesse, devono essere completi, veritieri, trasparenti ed oggetto preventivo di verifica nonché di tracciabilità e ricostruibilità ex post.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

PROCESSI COMMERCIALI, APPROVVIGIONAMENTO

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per la selezione dei fornitori rilevanti e dei partner:

All'interno di tale processo, le attività sensibili possono essere identificate nei seguenti aspetti operativi:

- promozione delle attività presso aziende private;
- individuazione di un eventuale partner / fornitore;
- mantenimento dei rapporti con le aziende partner e i fornitori;
- stipula di contratti di fornitura.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- i soggetti che intrattengono rapporti commerciali con soggetti privati devono essere appositamente autorizzati, nell'ambito delle mansioni attribuite;
- i soggetti che intrattengono tali rapporti devono attenersi rigorosamente a principi di onestà, correttezza, trasparenza e veridicità;
- tutti gli incontri con potenziali partner e fornitori devono essere condivisi all'interno delle varie funzioni aziendali;
- le negoziazioni con soggetti privati devono essere condotte dal Socio Amministratore e fare riferimento a standard qualitativi e di valorizzazione dei servizi allineati a quelli di mercato.

Inoltre, è fatto divieto di:

- promettere o elargire denaro all'interlocutore;
- ricevere o elargire denaro, omaggi, o regali che eccedano le normali pratiche di cortesia.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

AMMINISTRAZIONE (CERTIFICAZIONI)

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**:

- sia promesso denaro o altre utilità a soggetti e/o Enti privati (es. Enti di certificazione) in cambio di determinati favori o indebiti vantaggi;
- sia fornita documentazione non veritiera;
- venga prodotta documentazione falsa o non completa.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- gli esponenti della Società che possono avere rapporti con l'Organismo di Certificazione e con l'Ente di accreditamento devono essere espressamente identificati e con apposito incarico, nell'ambito delle mansioni attribuite;
- gli incontri fra gli esponenti della Società e quelli dell'Organismo di Certificazione e dell'Ente Unico nazionale di accreditamento devono essere verbalizzati;
- le comunicazioni fra la Società e l'Organismo di Certificazione e l'Ente Unico nazionale di accreditamento devono avvenire in maniera tracciabile (es: e-mail o pec);
- la gestione dei rapporti deve essere incentrata a principi di correttezza, trasparenza e veridicità.

Inoltre, è fatto divieto di:

- promettere o elargire denaro all'interlocutore;
- ricevere o elargire denaro, omaggi, o regali che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- modificare, manipolare e/o falsificare i contenuti dei manuali, delle procedure e dei report interni sulla sicurezza, alterandone la veridicità e l'integrità, al fine di facilitare il mantenimento delle certificazioni UNI/ISO, ecc.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

PROCESSO COMMERCIALE E AMMINISTRAZIONE (FATTURAZIONE)

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**:

- sia promesso denaro o altre utilità a soggetti e/o Enti privati in cambio di determinati favori o indebiti vantaggi;
- sia forniscia documentazione non veritiera;
- venga prodotta documentazione falsa o non completa;
- siano istaurati rapporti commerciali con soggetti non affidabili da punto di vista delle gestione e provenienza dei flussi finanziari.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- le comunicazioni fra la Società e i clienti devono avvenire in maniera tracciabile (es: e-mail o pec);
- la gestione dei rapporti deve essere incentrata a principi di correttezza, trasparenza e veridicità.

Inoltre, è fatto divieto di:

- promettere o elargire denaro all'interlocutore;
- ricevere o elargire denaro, omaggi, o regali che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- prestarsi ad operazioni finanziarie illecite al fine di trarre vantaggi commerciali.

Inoltre, per quanto riguarda la fatturazione attiva sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- la gestione dei rapporti con soggetti privati nell'ambito della fatturazione attiva è tenuta a criteri di correttezza, trasparenza e documentabilità;
- i soggetti autorizzati a gestire tali rapporti devono essere autorizzati nell'ambito delle mansioni attribuite;
- eventuali fasi negoziali devono essere autorizzate dalla Direzione e condotte secondo criteri di correttezza, trasparenza e documentabilità;
- le fatture attive devono essere emesse previa verifica da parte dei Responsabili coinvolti:
 - delle prescrizioni indicate nel contratto e di eventuali atti aggiuntivi;
 - delle valorizzazioni espresse nei preventivi approvati;
 - della valorizzazione a consuntivo.
- l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme informatiche anche di terzi (es. banca online, accesso a conti correnti online, ecc.) atti a gestire flussi in entrata è consentito solo al personale appositamente autorizzato;
- eventuali anomalie nei conteggi devono essere segnalate tempestivamente alle funzioni competenti;
- è vietato prestarsi ad operazioni finanziarie impreviste e/o potenzialmente illecite, ad esempio negoziando modalità di gestione dei conteggi finali e dei pagamenti differenti da quelli negoziati nel contratto, non consentiti dalla Legge e dai regolamenti interni e non approvati dalla Direzione.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

AMMINISTRAZIONE (CONTROLLO DI GESTIONE)

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- la funzione commerciale e l'area amministrativa devono monitorare periodicamente l'andamento delle attività produttive in relazione allo storico e alle previsioni di breve periodo, riferendo al Presidente circa le evidenze emerse;
- deve essere definito un processo di controllo dei dati previsionali (report) e il monitoraggio di eventuali sforamenti attraverso anche l'analisi dell'avanzamento della spesa e la verifica dei risultati raggiunti;
- è vietato modificare, falsificare e omettere informazioni e dati economici e contabili, al fine di occultare operazioni finanziarie impreviste e/o potenzialmente illecite;
- le attività svolte e le decisioni assunte devono essere documentate e archiviate.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

APPROVVIGIONAMENTO

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per la selezione dei fornitori rilevanti:

- la Società deve individuare fornitori di beni / servizi / merci la cui tipologia e qualità siano in linea con l'attività della Società e con il target dei clienti;
- la Società deve effettuare controlli sull'affidabilità e onorabilità dei fornitori individuati;
- i fornitori individuati devono trattare beni / servizi / merci di qualità verificabile secondo elevati standard tecnici e di sicurezza, rispettando le normative vigenti applicabili;
- la Società, prima di instaurare un rapporto di fornitura, deve accertarsi dell'effettiva qualità della merce;
- il rapporto di fornitura deve essere regolato da apposito contratto, il quale deve essere siglato da soggetti in possesso di idonei poteri;
- il contratto deve indicare le quantità e i prezzi dei/delle beni / servizi / merci;
- le formalità di carattere amministrativo / contabile devono essere gestite secondo le normative vigenti e i contenuti del presente Modello;
- tutti i documenti devono essere registrati e conservati;
- eventuali difformità nella fornitura dei/delle beni / servizi / merci ovvero nelle modalità di gestione degli aspetti amministrativi / contabili deve essere tempestivamente segnalata.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

AMMINISTRAZIONE (ADEMPIMENTI FISCALI)

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, siano modificati i dati di bilancio e/o dei relativi allegati al fine di alterare i risultati dell'esercizio, influenzando in tal modo il giudizio dell'Organo di Controllo.

Controllo

La realizzazione del Bilancio avviene nel rispetto di specifiche modalità operative che devono prevedere:

- la predisposizione di un Piano di lavoro a cura dell'Outsourcer incaricato;
- l'avanzamento del Progetto di Bilancio predisposto a cura dell'Outsourcer incaricato con la supervisione dell'Amministratore;
- la condivisione della bozza di Bilancio con l'Amministratore.

Le attività di controllo che devono essere effettuate nel corso della redazione del Bilancio d'Esercizio sono le seguenti:

- l'iter decisionale, autorizzativo e di approvazione del Bilancio deve essere tracciabile;
- i dati e le informazioni utilizzati, i criteri per l'elaborazione dei dati contabili e la tempistica per la loro consegna devono essere determinati in maniera chiara e precisa;
- nell'attività di contabilizzazione deve essere garantita l'osservanza delle regole di corretta, completa e trasparente registrazione;
- devono essere garantite la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nelle registrazioni contabili;
- ogni operazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento.

Con riferimento alla tenuta della contabilità è necessario garantire che:

- le registrazioni contabili devono essere effettuate nel rispetto dei principi contabili adottati, a fronte di adeguata documentazione di supporto;
- le attività di gestione e modifica del piano dei conti devono essere limitate al personale incaricato che si occupa dei processi amministrativi.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

APPROVVIGIONAMENTO (MAGAZZINO)

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, siano acquistati beni o servizi ovvero siano effettuati false movimentazioni di magazzino al fine alterare le giacenze e/o occultare dati e informazioni riguardanti beni acquistati e relative caratteristiche tecniche e di valore.

Controllo

Gestione del magazzino

- tutte le movimentazioni dei magazzini devono essere tempestivamente individuate e registrate;
- i movimenti devono essere monitorati da una figura specificatamente individuata al fine di rilevare movimentazioni anomale, per quantità o frequenza, e di accertare la correttezza delle operazioni in atto;
- l'inventario fisico del magazzino, e la quadratura con i dati a sistema e i dati contabili, deve essere effettuato almeno annualmente in fase di redazione del Bilancio di Esercizio;
- la rettifica dei valori contabili a sistema generati da eventuali differenze inventariali richiedono approfondimenti specifici al fine di valutarne la veridicità;
- tutti i movimenti e le relative registrazioni devono essere registrati, archiviati e resi disponibili in qualsiasi momento, anche attraverso l'uso di appositi sistemi informatici.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

1. Le fattispecie di reato (art. 25 quinquies)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Quinquies (*Delitti contro la personalità individuale*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altre utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

2. Principi generali di comportamento

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti, al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico e tesi alla prevenzione dei reati stessi.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001.

GESTIONE DEL PERSONALE

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE F **REATI INERENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO / OMICIDIO** **COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME**

(art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

1. Le fattispecie di reato (art. 25 septies)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Septies (*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche "TUS").

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

L'art. 30 D. Lgs. 81/2008 (T.U.S.) è la norma di riferimento per la realizzazione di un Modello di organizzazione e di gestione che abbia efficacia esimente nel caso in cui si consumi uno dei reati previsti dall'art. 25 septies D. Lgs. 231/2001.

In particolare, il 1° comma della norma indica gli obiettivi che il Modello deve perseguire e, nello specifico, richiede che il sistema aziendale assicuri «l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate»

Successivamente, è la stessa norma in esame, al 5° comma, a dirci con quali strumenti perseguire tali obiettivi.

Infatti, le Linee Guida UNI-INAIL del 28/09/2001 o il BS OHSAS 18001:2007⁵ richiamati dal suddetto comma – altro non sono che lo strumento con cui passare dall'obiettivo al processo; cioè sono “standard” che permettono di costruire le procedure che dovranno essere seguite nell'ambito dei processi “progettati” per poter ragionevolmente raggiungere gli obiettivi definiti dall'art. 30.

Infine, per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dall'art. 25 septies del Decreto, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. T.U.S.

In altri termini, si deve ritenere che i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, ai fini della redazione del Modello esimente ex art. 30 T.U.S., la Società ha considerato i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

2. Principi generali di comportamento

Poiché i reati a cui è specificamente dedicato l'art. 25 septies D.Lgs. 231/01 sono puniti a titolo di semplice colpa, è fatto obbligo al Datore di lavoro ed ai suoi Delegati (anche parziali), di organizzare il lavoro aziendale nel rispetto di tutte le norme che regolano la materia (con particolare attenzione a

⁵ Ad oggi la norma OHSAS è stata sostituita dalla ISO 45001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

quelle previste dal T.U.S.), utilizzando la massima prudenza, diligenza e perizia, anche tenendo in considerazione eventuali prevedibili comportamenti scorretti da parte dei lavoratori.

Pertanto, la Società si impegna a perseguire e raggiungere l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso di misure che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e, ove possibile, l'adibizione ad altra mansione;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
- la regolare manutenzione, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti, di ambienti, attrezzature, macchine, impianti (che comunque dovranno essere conformi alla normativa vigente) e dispositivi di sicurezza.

Inoltre, con riguardo al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, l'ODV limitatamente alle peculiarità del proprio ruolo, svolge i compiti di seguito indicati:

- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esamina le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello ed eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

- propone al Datore di Lavoro e alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti del Modello ovvero di procedure che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'ODV, a cui deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS, nonché tutti i dati e le notizie relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società, deve comunicare alla Società i risultati della propria attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie; costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001.

GESTIONE DEL PERSONALE

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

GESTIONE DEL PERSONALE (SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

GESTIONE DEL PERSONALE (SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)

Ai fini della attuazione del sistema di controllo necessario adempiere ad alle richieste della normativa 81/08 e quella prevista dal D. Lgs. 231/01, l'attività di individuazione dei pericoli, di valutazione dei rischi e della conseguente definizione delle modalità di prevenzione e protezione è funzionale alla attuazione di un sistema di controlli capace di prevenire possibili incidenti / infortuni / malattie professionali. L'attività in oggetto è considerata sensibile in quanto consente di identificare le aree di "rischio" in ambito sicurezza.

Controllo

Il processo in esame deve prevedere che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e rispetti i seguenti criteri:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)		Rev.:	0
			Del:	

- nella fase di redazione del DVR e dei relativi allegati, individuazione e valutazione di tutti i rischi diretti (connessi all'esecuzione delle attività) e indiretti (collocazione geografica, rischio politico/sociale, emergenza sanitaria, ecc..) e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione. Tali informazioni devono essere processate nell'ambito del processo di "mappatura dei rischi";
- elaborazione di specifiche misure preventive e protettive (procedure) per la gestione delle attività e di sistemi di controllo (audit, verifiche) atti a garantire il rispetto delle misure di prevenzione e protezione;
- individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono per l'esecuzione una riconosciuta capacità professionale;
- definizione del piano degli interventi, dei tempi e delle modalità da seguire per l'aggiornamento e il miglioramento nel tempo del DVR e allegati e del livello di sicurezza;
- elaborazione di una procedura specifica per la "gestione delle crisi e delle emergenze", che tenga conto di tutti gli eventuali rischi diretti e indiretti ipotizzabili e indichi specifici scenari e ruoli operativi;
- elaborazione di una apposita procedura per la gestione degli strumenti e dei macchinari che presentino difetti e malfunzionamenti nel corso del loro utilizzo;
- elaborazione di una specifica procedura per la gestione degli infortuni e dei quasi infortuni, compresa la loro analisi da parte dei soggetti responsabili e la loro registrazione;
- elaborazione delle procedure e/o indicazioni per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (es. effettuazione della sorveglianza sanitaria – Medico Competente);
- modalità di definizione di un piano di formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori, che tenga conto di tutte le situazioni differenti e delle relative esigenze specifiche;
- deve essere prevista una apposita procedura che, nell'ambito dell'azienda distaccata (sede diversa dalla principale, sedi estere) o del lavoratore distaccato (smart-working, home-working), preveda l'adozione di adeguati, e se necessario specifici, presidi di sicurezza, prevenzione e controllo;
- definizione delle modalità per il monitoraggio e la sorveglianza sul corretto esercizio delle deleghe in materia di sicurezza.

Inoltre, se necessario e richiesto, la Società nella valutazione dei rischi dovrà considerare non soltanto quelli relativi allo svolgimento delle proprie attività ma anche i rischi connessi agli ambienti di lavoro presso cui svolge la propria attività predisponendo, oltre ai Documenti di Valutazione dei Rischi, anche appositi Piani Operativi di Sicurezza (cd. POS).

Attraverso la cooperazione ed il coordinamento coi Datori di Lavoro Committenti, la Società valuterà anche i rischi derivati da interferenze lavorative attraverso la condivisione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo, appunto, i rischi da interferenze per ciascuna Commessa.

Inoltre, nella valutazione dei rischi, si dovrà tenere conto non soltanto delle condizioni di *routine*, ma anche di quelle eccezionali (o non di *routine*) così come richiesto dalla Norma BS OHSAS 18001⁶.

Attività di prevenzione e protezione

- devono essere applicati correttamente tutti i contenuti del DVR e dei relativi allegati;

⁶ Ad oggi la norma OHSAS è stata sostituita dalla ISO 45001.

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

- devono essere programmate e verificate le attività di formazione e informazione dei lavoratori, con particolare attenzione ai rischi individuati nella fase di redazione del DVR. Il piano della formazione deve essere formalizzato e costantemente aggiornato;
- devono essere convocate regolarmente le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi e verbalizzati i relativi contenuti, comprese eventuali correzioni adottate nella gestione dei rischi;
- devono essere forniti ai lavoratori, ove previsto, l'addestramento necessario e i relativi dispositivi di protezione individuale. La fornitura del DPI deve essere verificata e registrata;
- devono essere fornite ai lavoratori le informazioni in merito a: rischi connessi all'attività svolta, procedure di sicurezza, misure di sicurezza adottate e nominativi dei responsabili;
- deve essere stabilito un adeguato budget annuale per la sicurezza, suddiviso per categoria (DPI, manutenzione, formazione, compenso RSPP e delegati, ecc.). Il Budget e il livello di spesa deve essere oggetto di monitoraggio costante;
- devono essere monitorati, registrati e oggetto di analisi gli infortuni e i quasi infortuni, attivando i soggetti responsabili laddove necessario;
- deve essere stabilito se i quasi infortuni e gli infortuni insistono in specifiche situazioni organizzative (es. carenza di personale, orario straordinario prolungato, ecc.);
- deve essere verificato e monitorato il sistema di controllo della sicurezza dei fornitori che collaborano con la Società;
- devono essere verificati, nell'ambito della normativa vigente, i sistemi sicurezza delle strutture committenti presso le quali la Società presta i propri servizi (DUVRI);
- macchinari e attrezzature devono essere oggetto di manutenzione periodica secondo quanto previsto dal costruttore.

Individuazione e nomina dei soggetti rilevanti

Attraverso l'identificazione dei soggetti rilevanti ai fini sicurezza (ai sensi del D. Lgs. 81/08), si realizza un presidio di controllo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. La molteplicità delle attività da svolgere e l'estrema varietà degli adempimenti richiesti al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e della sicurezza rende necessaria l'adozione di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, nella definizione delle linee di dipendenza gerarchica e nella puntuale descrizione dei ruoli.

La nomina dei soggetti rilevanti deve essere effettuata prevedendo la verifica delle loro competenze e capacità in materia. La verifica di tali requisiti deve essere aggiornata periodicamente.

Il Datore di Lavoro deve monitorare le attività di formazione obbligatoria, provvedendo a programmare gli aggiornamenti necessari.

Gestione macchinari e attrezzature

Le attività di manutenzione degli strumenti / macchinari utilizzati nei diversi servizi devono essere eseguite "a regola d'arte", da personale qualificato e nel pieno rispetto delle caratteristiche di sicurezza dello strumento / macchinario oggetto di manutenzione, garantendo il ripristino di dette caratteristiche laddove necessario.

Tutti gli strumenti e i macchinari utilizzati nelle attività devono essere certificati; le certificazioni e la manutenzione degli stessi devono essere periodicamente verificati.

Gli strumenti / macchinari oggetto di manutenzione devono essere oggetto di prova / collaudo a seguito di ogni intervento di manutenzione da parte di personale qualificato.

Strumenti / macchinari che risultano difettosi e/o malfunzionanti non devono essere utilizzati in nessun caso e devono essere oggetto di segnalazione, nell'ambito di una procedura prestabilita.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE G

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001)

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

1. Le fattispecie di reato (art. 25 octies)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Octies (*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter c.p. punisce invece chi, non avendo partecipato al delitto-presupposto, né ai delitti di cui ai precedenti artt. 648 e 648-bis c.p., "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto". Circa i rapporti tra le tre fattispecie incriminatrici, il presupposto comune va individuato nella provenienza delittuosa del denaro e delle altre utilità di cui l'autore sia venuto a disporre, differenziandosi invece, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità debba essere perseguita mediante il reimpiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648-ter c.p. è quindi in rapporto di specialità rispetto all'art. 648-bis c.p. e quest'ultimo lo è, a sua volta, rispetto all'art. 648 c.p.

Il riciclaggio ex art. 648-bis c.p. non attiene al solo trasferimento di denaro o di capitali, ma anche a "beni o altre utilità", sul comune presupposto di una loro origine derivante da un (qualsiasi) delitto doloso (con esclusione quindi dei delitti colposi, delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi). Possono dunque rientrare nella previsione normativa immobili, aziende, preziosi, titoli, diritti di credito, ecc., peraltro di provenienza anche solo mediata dai delitti-presupposto.

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" attui la condotta criminosa descritta ad esclusione sia di chi direttamente provvede a occultare (o reimpiegare) i proventi del delitto da lui stesso realizzato (cd. "autoriciclaggio"), sia di chi ha concorso nel delitto-presupposto, materialmente o anche istigando o ancora impegnandosi, prima della sua commissione, a una successiva attività volta a riciclarne i proventi.

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 cod. pen.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

2. Principi generali di comportamento

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società devono rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti la movimentazione e la spendita di denaro.

Gli amministratori e tutti i Destinatari del Modello devono impegnarsi a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario della Società a scopo di riciclaggio.

La conoscenza dei fornitori e dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario della Società a scopo di riciclaggio.

In particolare, è vietato:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, indicate all'articolo 25-octies del Decreto;
- attuare qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- attuare o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- attuare attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, è fatto divieto di:

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto;
- acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto/reato/illecito;
- effettuare pagamenti in contanti o in modo non tracciabili per importi superiori a quanto definito dalla normativa tempo per tempo vigente;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo nel compimento di atti negoziali oppure in altre operazioni in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto;
- instaurare rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) per i quali è nota o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali (riciclaggio, traffico di droga, usura);
- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (25-octies del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001.

AMMINISTRAZIONE

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale D – Reati Societari

APPROVVIGIONAMENTO, AMMINISTRAZIONE (ADEMPIMENTI FISCALI)

Le attività sono regolamentate nella Parte Speciale A/D – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione / Reati Societari

		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		<i>Rev.:</i>	<i>0</i>
				<i>Del:</i>	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE H

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

(art. 25 octies 1 e 25 octies 1 comma 2 del D. Lgs. 231/2001)

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

1. Le fattispecie di reato (art. 25 octies 1 e 25 octies 1 comma 2)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Octies 1 e Octies 1 comma 2 (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter C.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamenti diversi dai contanti (art. 493 quater C.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valore virtuale (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2. Principi generali di comportamento

La figura responsabile degli aspetti amministrativi e tutti i dipendenti coinvolti nel processo decisionale nelle attività a rischio di commissione di tali fattispecie di reato, in aggiunta all'obbligo generico di rispetto delle leggi vigenti, dovranno formalmente impegnarsi ad osservare principi generali di comportamento di seguito elencati:

- è fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché il rispetto delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione dei sistemi informatici hardware e software;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nella gestione e rendicontazione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti utilizzati dalla Società (carte di credito, assegni, accesso e utilizzo dei conti correnti online, ecc.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

- tenere un comportamento corretto nell'ambito dei rapporti con gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni, emittenti carte di credito, ecc.);
- prevenire ogni comportamento, da parte di tutti i Destinatari, diretto a realizzare o favorire attività integranti, direttamente o indirettamente, la commissione di illeciti tra quelli previsti dall'art. 25 Octies 1 e Octies 1 Comma 2.

I destinatari del Modello sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

- la gestione delle relazioni con gli intermediari finanziari deve essere tenuta unicamente dai soggetti autorizzati;
- devono essere monitorati i flussi finanziari in entrata e in uscita, accertandosi che ogni transazione esistente su qualsiasi conto corrente o carta di credito aziendali sia associata a regolare fattura/ricevuta e che i beni e/o servizi oggetto della transazione siano chiaramente identificati (contratto di fornitura, spesa autorizzata, ecc..) e che non si tratti in alcun caso di operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- verificare il corretto funzionamento degli strumenti informatici e dei sistemi gestionali amministrativi adibiti alla gestione e monitoraggio dei conti correnti e delle carte di credito aziendali;
- sensibilizzare i possessori di carte di credito aziendale i soggetti che operano nell'ambito amministrativo a segnalare qualsiasi anomalia, o presenta tale, rilevata nella rendicontazione dei flussi finanziari.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies 1 e Art. 25 octies 1 comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

TUTTI I PROCESSI

Le attività sono regolamentate nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE I **INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI** **MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

(art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

1. Le fattispecie di reato (art. 25 decies)

Nella presente Sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001.

L'articolo 377 bis c.p. è stato introdotto nel Codice Penale dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo e prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Diversamente da quanto previsto dall'articolo precedente (art. 377), soggetto passivo del reato è una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria.

Le modalità della condotta, nonostante la evidente maggiore gravità della violenza e minaccia, sono parificate ai fini del trattamento sanzionatorio.

Il delitto in questione è un reato di "evento", ed è perciò configurabile il tentativo, quantomeno in relazione alle condotte di violenza e minaccia.

Affinché l'ipotesi criminosa in esame sia configurabile, è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale. Infatti, l'articolo in esame intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

2. Principi generali di comportamento

A tutti i destinatari del presente Modello è fatto divieto di attuare comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies d.lgs. 231/2001.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- i destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l'Amministratore di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001.

AMMINISTRAZIONE

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE L REATI AMBIENTALI

(art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001)

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

1. Le fattispecie di reato (art. 25 undecies)

Il D. Lgs. 121/2011 reca l'attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni; esso introduce nel D. Lgs. 231/2001 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", l'articolo 25-undecies, estendendo ai reati ambientali la responsabilità degli enti prevista dallo stesso D. Lgs. 231/2001.

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" in vigore dal 29 maggio 2015, ha profondamente modificato le norme vigenti in materia di reati ambientali, perseguendo la nuova tendenza comunitaria che introduce norme tese alla repressione penale degli illeciti ambientali e abbandonando la meno efficace tendenza alla prevenzione; la direttiva 2008/99/CE infatti impone agli Stati membri di adottare sanzioni penali "efficaci, proporzionate e dissuasive" anche nei confronti delle persone giuridiche, qualora le fattispecie di reato siano compiute a vantaggio dell'ente.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.lgs. n. 231/01, ha un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute. La norma, infatti, sanziona condotte sia dolose che colpose.

Il delitto è doloso o secondo l'intenzione (art. 43 Codice penale), quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto dall'agente e voluto come conseguenza della propria azione o omissione.

Il delitto è colposo o contro l'intenzione (art. 42 Codice penale) quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica per negligenza (mancata adozione di regole di cautela), per imprudenza, per imperizia (imprudenza qualificata da inettitudine professionale) oppure si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Poiché il presente modello è finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di prevenzione della commissione di specifici reati, esso impone all'impresa obblighi e adempimenti; non è sufficiente che il modello si limiti a favorire la riduzione di potenziali rischi per l'ambiente in un determinato processo produttivo, ma deve costituire il *modus operandi* di adempimento diligente e vincolante per dirigenti, amministratori e dipendenti, ed eludibile solo in modo fraudolento.

A carico degli enti sono previste sanzioni di carattere pecuniario, interdittive, di confisca e di pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie si applicano secondo il meccanismo delle quote da un minimo di 150 a un massimo di 1000 quote; il valore di ogni singola quota è stabilito dal giudice e va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1549,37.

Le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a un anno, sono invece previste per gli illeciti più gravi; la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività, disciplinata dall'articolo 16 del D.lgs. 231/2001, è comminata se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto. Tale disciplina è stata introdotta con l'obiettivo

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

primario di contrastare la criminalità d'impresa, prevenendo la commissione dei reati (piuttosto che sanzionando l'impresa), in quanto un'adeguata organizzazione interna non appare sufficiente a impedire l'attività dell'impresa criminale; ad esempio, se l'ente ha come unico scopo il traffico illecito di rifiuti, l'unica misura efficace ad impedire la commissione del reato è l'interdizione definitiva dell'attività.

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Undecies (*Reati ambientali*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Art. 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma secondo, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i già menzionati esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i già menzionati esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6

Il fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n.152/2006, art. 256)

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. 1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai già menzionati titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EXD. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimila duecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemila settanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai già menzionati fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. 6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 9. Chi

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato. 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. 12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis)

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal già menzionato sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al già menzionato sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimila duecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai già menzionati fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremila cento.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)		Rev.:	0
			Del:	

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del già menzionato sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272 comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a mille trentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis)

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del:

cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i già menzionati reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1. 3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai già menzionati titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà. 4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259bis)

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai già menzionati titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Principi generali di comportamento

Per la Società il rispetto e la tutela dell'ambiente rappresentano valori principali nello svolgimento della propria attività quotidiana.

Tutti i processi produttivi della Società sono svolti nel rispetto costante delle normative ambientali, in linea con i principi e le norme di comportamento definite all'interno del proprio Codice Etico.

È vietato attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-undecies del D. Lgs. 231/2001).

Tutti i Destinatari del Modello, per quanto di loro competenza, devono rispettare le norme di legge in materia ambientale ed assumere comportamenti adeguati che non siano in contrasto, ma che agevolino le attività volte ad assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi normativi e delle prescrizioni autorizzative in materia ambientale attraverso attività di:

- analisi dei potenziali impatti ambientali, diretti e indiretti, della loro significatività e delle misure necessarie al loro contenimento;
- emanazione di procedure ed istruzioni di lavoro, o adeguamento e adattamento di quelle esistenti, alle misure adottate all'esito delle già menzionate analisi;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza circa il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- riesame periodico delle analisi ambientali e della congruità delle procedure ed istruzioni di lavoro.

Inoltre, tutti i Destinatari, per quanto di loro competenza sono tenuti a:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento ai fini della prevenzione dei reati suddetti;
- ottemperare alle istruzioni impartite dalle figure apicali e dai responsabili diretti;
- segnalare all'ODV eventuali azioni attuate in violazione a quanto previsto dal Modello.

La Società, nel rispetto dell'ambiente e della legislazione corrente, si impegna a gestire e garantire un corretto smaltimento dei rifiuti per i quali è responsabile a norma di legge.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad effettuare specifici controlli periodici in ordine a tali attività o processi tramite l'implementazione di appositi piani di verifica; gli Amministratori e i dipendenti coinvolti, qualora rilevate eventuali violazioni alle normative vigenti in tema ambiente o notizie in merito, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSO COMMERCIALE (AMBIENTE)

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

PROCESSO COMMERCIALE (AMBIENTE)

Controllo

Nell'ambito della gestione degli aspetti ambientali devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- la fase di individuazione degli aspetti ambientali relativi alle attività della Società presuppone che siano individuate e valutate preventivamente tutte le variabili applicabili, secondo le normative vigenti e secondo principi e prassi adottati dalle società del settore;
- deve essere redatto e aggiornato annualmente un documento di "analisi degli impatti ambientali", laddove richiesto dalla normativa vigente;
- devono essere adottate specifiche procedure per la gestione dei rischi ambientali, laddove presenti;
- la Società deve essere in possesso di eventuali autorizzazioni ambientali collegate alla propria attività;
- eventuali rifiuti speciali la cui gestione ricade sotto la responsabilità della Società devono essere smaltiti secondo le normative vigenti;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

- la fase relativa allo smaltimento di rifiuti speciali effettuato da terzi presuppone che siano effettivamente controllate tutte le registrazioni comprovanti il pieno rispetto delle normative vigenti applicabili in materia.
- la Società deve prendere in carico e analizzare tempestivamente incidenti, situazioni specifiche ed eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, avere un impatto negativo a livello ambientale.

Per quanto concerne i rifiuti speciali prodotti presso la sede aziendale, essi rientrano nella categoria "rifiuti speciali non pericolosi" e il loro recupero/smaltimento deve avvenire seguendo tutti i casi e le specifiche previste dalla normativa applicabile.

Nel caso in cui, eventualmente, la Società volesse avvalersi di una ditta esterna incaricata, la Società dovrà accertarsi che la ditta esterna incaricata alla quale viene affidata l'attività di smaltimento sia in possesso dei requisiti necessari.

In questo ultimo caso, l'attività di ritiro e successivo smaltimento dei materiali di consumo esauriti è attestato da un apposito documento ("Formulario di Identificazione rifiuti") che viene rilasciato, in quarta copia dalla società esterna incaricata come previsto dalla normativa di riferimento.

Lo smaltimento di rifiuti ingombranti, abbigliamento da lavoro, apparecchiature elettriche fuori uso, rottami ferrosi e imballaggi di plastica deve avvenire seguendo tutte le specifiche previste dalla normativa applicabile.

Lo smaltimento di rifiuti pericolosi quali adesivi e sigillanti, apparecchi elettrici esausti contenenti componenti pericolose, le bombolette esauste (ecc..) deve avvenire seguendo tutte le specifiche previste dalla normativa applicabile, che può prevedere:

- compilazione formulario;
- tenuta registro;
- verifica patentino ADR del trasportatore;
- compilazione modello unico ambientale (MUD);
- compilazione registro SISTI.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE M IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001)

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

1. Le fattispecie di reato (art. 25 duodecies)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Duodecies (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (Comma 12)

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p..

La condotta si configura quale violazione delle prescrizioni di legge disciplinanti l'instaurazione di rapporti di lavoro con soggetti stranieri per i quali non risulti formalizzato, o sia inefficace, o sia del tutto carente il permesso di soggiorno in Italia.

Ove nonostante tale difetto, il datore di lavoro si avvalga della collaborazione di tali soggetti (le cui caratteristiche numeriche e soggettive possono configurare ipotesi aggravate della fattispecie) e realizzi ciò nell'interesse/vantaggio della società, si realizza il reato-presupposto in oggetto.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EXD. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, per quanto di loro competenza, sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- rispetto delle leggi e dei regolamenti con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari;
- rispetto di principi e regole contenuti nel presente Modello, delle procedure e norme di comportamento interne;
- svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- formalizzazione ed archiviazione della documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia di selezione e assunzione dei lavoratori stranieri, al fine di permettere controlli efficaci sui comportamenti e sulle attività della Società;
- gestione formalizzata delle attività di amministrazione del personale con riferimento alla gestione degli orari di lavoro, riposo settimanale, ferie, malattia, ecc.
- comunicazione all'ODV di qualsiasi circostanza o comportamento che destino il sospetto di sfruttamento del lavoro o irregolarità nell'impiego di lavoratori stranieri.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione delle risorse umane, ciascun Destinatario deve:

- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello per le parti di competenza;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.

Inoltre, ai destinatari del presente modello è vietato:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano condurre, direttamente o indirettamente, alla commissione delle fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dagli artt. 25 quinquies e duodecies del D.Lgs. 231/01;
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione aziendale adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi previsti nel Codice Etico;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

- attuare qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente in azioni o condotte di sfruttamento del lavoro o nell'impiego di lavoratori irregolari.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001.

GESTIONE DEL PERSONALE

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

GESTIONE DEL PERSONALE

Controllo

Devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- la fase di assunzione di personale privo di nazionalità italiana può essere autorizzata previo la verifica dei requisiti legali previsti dalla legge (possesso di regolare permesso di soggiorno), da parte dell'Amministratore della Società;
- la verifica dei requisiti legali deve essere condotta con cadenza annuale ovvero ad ogni rinnovo contrattuale;
- la Società deve monitorare il processo di assunzione di personale straniero accertandosi che vengano applicate tutte le prassi richieste dal caso;
- è fatto assoluto divieto di attuare qualsiasi forma o modalità di comunicazione razzista, xenofoba e/o discriminatoria nel senso più ampio del termine. Sono espressamente vietati qualsiasi forma di molestia psicologica, fisica, sessuale, ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità, ovvero qualsiasi forma di intimidazione o minaccia che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle attività di lavoro.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE N RAZZISMO E XENOFOBIA

(art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

1. Le fattispecie di reato (art. 25 terdecies)

Nella presente Sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-terdecies del Decreto.

La L. 167/2017 ha ampliato i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. 231/2001, introducendo nel Decreto l'art. 25-terdecies dedicato alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia. La disposizione richiama l'art. 3 della L. 654/1975, che aveva ratificato la Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

Successivamente il D.lgs 21/2018 ha abrogato tale norma, introducendo l'art- 604bis nel Codice penale.

Si riporta di seguito il testo del reato di interesse.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

2. Principi generali di comportamento

La Società rispetta i principi fondamentali quali la tutela dell'integrità fisica, morale e culturale della persona, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri. Il Codice Etico della Società vieta espressamente qualsiasi forma di propaganda di razzismo, xenofobia anche mediante istigazione al razzismo o alla xenofobia attuata da soci lavoratori, dipendenti o collaboratori della Società. Sono espressamente vietati qualsiasi forma di molestia psicologica, fisica, sessuale, ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità, ovvero qualsiasi forma di intimidazione o minaccia che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle attività di lavoro.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

Tutti i Destinatario del Modello e coloro che operano in nome e per conto della Società sono tenuti ad operare assicurando un ambiente di lavoro sereno e privo di pregiudizi, nel rispetto dei valori di civile convivenza nonché reciproco rispetto e pari dignità sociale, senza discriminazioni per ragioni di nazionalità, lingua, sesso, razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, condizioni fisiche o psichiche.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001.

GESTIONE DEL PERSONALE

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

GESTIONE DEL PERSONALE

Controllo

È fatto assoluto divieto di attuare qualsiasi forma o modalità di comunicazione razzista, xenofoba e/o discriminatoria nel senso più ampio del termine. Sono espressamente vietati qualsiasi forma di molestia psicologica, fisica, sessuale, ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità, ovvero qualsiasi forma di intimidazione o minaccia che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle attività di lavoro.

Qualsiasi violazione deve essere segnalata tempestivamente alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE O REATI TRIBUTARI

(art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)		Rev.: 0	
			Del:	

1. Le fattispecie di reato (art. 25 quinquiesdecies)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre scorso è stata pubblicata la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Quinquiesdecies (*Reati tributari*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, viene indicato in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, venga indicata in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato si configura quando, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengano emesse o rilasciate fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, vengano occultate o distrutte in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)		Rev.:	0
			Del:	

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il reato si configura quando, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, vengano alienati o compiuti altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, venga indicata in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0	

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non venga presentata, essendovi l'obbligo, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il reato si configura quando non vengano versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. Principi generali di comportamento

Gli Amministratori, nell'ambito delle attività, sono tenuti a osservare i seguenti principi generali relativamente ai reati tributari:

- rispettare la normativa volta per volta vigente in materia di imposte dirette, indirette e tributi locali;
- rispettare scrupolosamente gli adempimenti fiscali, tra i quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - la compilazione, la tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- conformare i rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria - anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti - a principi di correttezza, buona fede e collaborazione;
- prevenire ogni comportamento, da parte di tutti i Destinatari, diretto a realizzare o favorire attività integranti, direttamente o indirettamente, la commissione di illeciti tributari.

I Destinatari e, in particolare, i soggetti che esercitano - anche incidentalmente - funzioni fiscalmente rilevanti sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

- accertarsi, prima dell'emissione di fatture attive, fatture o documenti analoghi o dell'accettazione di fatture o documenti analoghi, che esse si riferiscano a beni e/o servizi chiaramente identificati in un contratto e che non si tratti in alcun caso di operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- indicare correttamente gli elementi attivi e passivi nelle dichiarazioni fiscali controllando, per quanto possibile, che si riferiscano sempre a scritture contabili veritiere;
- rispettare rigorosamente i termini di legge per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- utilizzare le somme in compensazione secondo le disposizioni di legge vigenti;
- eseguire esattamente le obbligazioni aventi ad oggetto interessi e sanzioni amministrative relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- custodire, secondo le disposizioni previste dalla vigente disciplina, tutti i documenti fiscali di cui è obbligatoria la conservazione, adottando le misure necessarie a prevenirne la modifica, la cancellazione o la distruzione;
- rispettare eventuali accordi intrapresi con l'Amministrazione Finanziaria.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

APPROVVIGIONAMENTO, AMMINISTRAZIONE

Le attività sono regolamentate nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE P REATI TRANSNAZIONALI

(Legge 146/2006)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)		Rev.: 0
			Del:

1. Le fattispecie di reato (Legge 146/2006)

La presente Sezione ha ad oggetto la disciplina dei Reati transnazionali di cui alla legge 16 marzo 2006 n. 146, come successivamente modificata con specifico riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite astrattamente ipotizzabili che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società.

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dalla Legge 146/2006 (*Reati transnazionali*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del Codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	0
		Del:	

Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della L. 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

 B&B Montaggi s.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

2. Principi generali di comportamento

Nell'ottica della prevenzione dei reati ex legge n. 146/2006 c.s.m. è richiesto agli esponenti aziendali di tenere un comportamento corretto, trasparente e conformato al rispetto delle norme di legge e regolamentari, dei Protocolli comportamentali, nonché della normativa interna vigente, in tutte le attività e i processi ritenuti "sensibili", anche in via strumentale od agevolativa, alla commissione dei reati di cui all'art. 10, legge cit.

I destinatari del Modello non devono commettere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato transnazionale, né realizzano comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente integrarlo.

E fatto assoluto divieto di:

- promuovere, costituire, dirigere, organizzare, finanziare, partecipare ad associazioni vietate dalle disposizioni di legge;
- indurre i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- aiutare taluno - anche se non imputabile o anche se risulta non aver commesso reato - ad eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	

- compiere atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza;
- avvalersi, anche per interposta persona, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti nel territorio dello Stato e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati, o comunque illegalmente ottenuti e/o detenuti.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dalla Legge 146/2006.

Sono incluse in tale area di rischio tutte le aree sensibili presenti nell'analisi dei processi qualora le azioni illecite siano commesse in più di uno Stato.

	SISTEMA DISCIPLINARE	<i>Rev.:</i> 0	
		<i>Del:</i>	



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

SISTEMA DISCIPLINARE

Documento approvato in data:

*Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso.
Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*

	SISTEMA DISCIPLINARE	<i>Rev.:</i>	0
		<i>Del:</i>	

INDICE

1 – PRINCIPI E QUADRO NORMATIVO.....	3
1.1 Principi Generali.....	3
1.2 Riferimenti Normativi.....	3
2 – LE SANZIONI.....	4
2.1 Comportamenti Sanzionabili.....	4
2.2 Sanzioni.....	4
3 – SISTEMA DISCIPLINARE.....	6
3.1 Misure nei confronti di tutti i Dipendenti.....	6
3.2 Misure nei confronti degli Amministratori.....	6
3.3 Misure nei confronti dei Consulenti, collaboratori, fornitori e partners commerciali.....	6
3.4 Tentativo di violazione.....	7
3.5 Sanzioni per il Whistleblowing.....	7
3.6 Informazione e Formazione.....	7

	SISTEMA DISCIPLINARE		Rev.: 0
			Del:

1 – PRINCIPI E QUADRO NORMATIVO

1.1 Principi Generali

Il presente Sistema Disciplinare Interno di **B&B Montaggi s.r.l.** (di seguito anche Società) è adottato con delibera dell'Organo Amministrativo e con medesima procedura possono essere adottate successive modifiche o integrazioni di esso.

L'osservanza, da parte dei dipendenti della Società, delle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico nonché nei protocolli e nelle procedure previste dal Modello stesso o da questo richiamate, costituisce parte fondamentale delle loro obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104, comma 2, Codice civile.

La violazione di dette disposizioni, pertanto, costituisce un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro da parte del dipendente e comporterà la comminazione di sanzioni e/o misure di carattere disciplinare, nel rispetto delle procedure prescritte, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro ed all'obbligo di risarcire i danni eventualmente cagionati.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste dal presente sistema disciplinare sono altresì applicabili, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lett. d) del D. Lgs. 231/01, nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (c.d. whistleblower), nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte dei Soci Amministratori, rimanendo questi ultimi responsabili della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate.

Norma di rinvio

Le disposizioni del presente Sistema Disciplinare sono soggette a coordinamento automatico con le previsioni modificative o integrative dei CCNL al momento applicati (CCNL Edilizia Industria).

1.2 Riferimenti Normativi

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

	SISTEMA DISCIPLINARE		Rev.: 0	
			Del:	

2 – LE SANZIONI

1.1 Comportamenti Sanzionabili

Il Sistema Disciplinare è applicato in caso di mancato rispetto delle procedure interne e dei principi previsti o richiamati nel Modello e nel Codice Etico.

A titolo meramente esemplificativo si indicano i seguenti comportamenti sanzionabili:

- mancato rispetto del Codice Etico e dei protocolli di Parte Speciale del Modello;
- mancata effettuazione dei controlli previsti dai protocolli di Parte Speciale;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere anche mediante la sottrazione, la distruzione, l'alterazione o l'omissione della documentazione prevista dalle procedure vigenti, ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti, del controllo e dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- l'inosservanza degli obblighi di informativa nei confronti degli amministratori;
- comunicazione alla Direzione o ad altro soggetto che sia tenuto a riferire agli amministratori, di una segnalazione in merito a taluna delle violazioni sopra descritte che l'autore della segnalazione sappia essere falsa o maliziosa;
- mancata informativa agli amministratori circa eventuali violazioni del Modello di cui si abbia prova diretta e certa;
- mancata comunicazione/formazione/aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle aree potenzialmente a rischio di commissione dei reati-presupposto.

Sono sanzionabili gli atti o le omissioni diretti a violare (volontariamente) i principi e le prescrizioni del Modello anche qualora l'azione non si compia, o l'evento non si verifichi, giacché lesive del vincolo fiduciario con la Società.

L'elenco completo delle misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante apposite modalità a tutti i dipendenti della Società e sono vincolanti.

1.2 Sanzioni

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Società – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili – sono, a seconda della gravità delle infrazioni:

1. *ammonizione verbale;*
2. *ammonizione scritta;*
3. *multa;*
4. *sospensione;*
5. *licenziamento senza preavviso.*

	SISTEMA DISCIPLINARE		Rev.: 0
			Del:

In conformità a quanto stabilito dalla normativa, la Società intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni e fermo restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL in materia di provvedimenti disciplinari.

In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver ascoltato quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari devono essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l'attività istruttoria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti;
- per i provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione verbale, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
- il provvedimento disciplinare deve essere comminato non oltre 30 giorni dal ricevimento delle giustificazioni e comunque dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Restano di competenza della Società:

(I) l'accertamento delle infrazioni e, sentito il parere dell'autore della condotta segnalata, (II) la gestione dei procedimenti disciplinari e (III) l'irrogazione delle sanzioni.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

	SISTEMA DISCIPLINARE	<i>Rev.:</i>	0
		<i>Del:</i>	

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è dell'Organo Amministrativo, il quale comminerà le sanzioni.

È comunque attribuito agli Amministratori il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

3 – SISTEMA DISCIPLINARE

1.1 Misure nei confronti di tutti i Dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'artt. 2104, comma 2, c.c. Ne consegue che la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal Modello da parte dei dipendenti della Società costituisce sempre illecito disciplinare.

Per tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, i provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui ai rispettivi CCNL e dai codici disciplinari applicati.

1.2 Misure nei confronti degli Amministratori

L'assemblea dei soci, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte dell'Organo Amministrativo ovvero da parte di un Socio, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto i restanti Soci.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

- la commissione di un reato per cui è applicabile il D. Lgs.231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner della Società.

1.3 Misure nei confronti dei Consulenti, collaboratori, fornitori e partners commerciali

	SISTEMA DISCIPLINARE		Rev.: 0
			Del:

Ogni violazione da parte dei Consulenti, dei collaboratori, dei fornitori o dei *partners* commerciali delle regole di cui al presente Modello o al Codice Etico è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

A tale proposito, la Società inserirà nei contratti con i propri consulenti, collaboratori, fornitori e partner commerciali clausole contrattuali che prevedano la facoltà di risolvere il contratto o di applicare penali in caso di gravi violazioni del Modello o del Codice Etico.

Resta salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa, da parte del giudice, delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

1.4 Tentativo di violazione

Sono sanzionabili gli atti o le omissioni diretti a violare (volontariamente) i principi e le prescrizioni del Modello anche qualora l'azione non si compia, o l'evento non si verifichi, giacché lesive del vincolo fiduciario con la Società.

1.5 Sanzioni per il Whistleblowing

La Società applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Whistleblowing); pertanto sono irrogabili sanzioni disciplinari sia nei confronti dell'esponente aziendale che violi le misure di tutela del segnalante, che del soggetto che abbia fornito, dolosamente o con colpa grave, segnalazioni rivelatesi infondate.

1.6 Informazione e Formazione

Al fine di garantirne la massima efficacia, il presente Sistema Disciplinare è affisso in copia presso la bacheca della sede aziendale, in luogo accessibile a tutti. Il Sistema Disciplinare è oggetto di formazione obbligatoria.